SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 132**



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1988, n. 185.

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione di mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nell'anno 1988, dei programmi previsti dal piano quinquennale 1985-1989, approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985, in attesa della definizione delle nuove linee di politica energetica nazionale e della conseguente riformulazione dei programmi di attività dell'Ente;

Considerata la necessità di incrementare le attività dell'ENEA nei settori delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, della protezione ambientale, della fusione nucleare e dell'innovazione tecnologica e di iniziare la riconversione verso tali settori da parte delle attività programmatiche dell'Ente nei settori dello sviluppo e promozione industriali dei reattori nucleari provati, dei reattori veloci e del ciclo del combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 885 miliardi per l'anno 1988, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e alla promozione delle fonti alternative e del risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alla fusione nucleare.

2. Sono sospese le attività di realizzazione dell'impianto PEC e della relativa fornitura del combustibile e risolti i relativi contratti, ponendo in conservazione le opere e i manufatti fino ad oggi realizzati; vanno altresì rivisti gli accordi di collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori a neutroni veloci incluso il ciclo del combustibile ed i relativi contratti, avviando la fase di progressiva chiusura delle attività nel settore.

3. Gli oneri derivanti dalla sospensione di tali attività e dalla risoluzione degli esistenti contratti saranno nel 1988 a carico del bilancio dell'ENEA.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 26

88G0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di concordare con il Consiglio universitario nazionale uniformi modalità sul piano nazionale per l'immatricolazione al corso di laurea, nel caso che il numero delle domande sia superiore a quello programmato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 84, 85, 86 e 87, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 84. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Corso di laurea in medicina e chirurgia

Art. 85 *(Titolo di ammissione)*. — Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 86 *(Scopo, durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5.500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 87 *(Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline)*. — Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarietà dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Art. 88 *(Corsi monografici)*. — Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 89 *(Esami)*. — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato: nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 90 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente dovrà seguire un corso di una lingua straniera, di regola la lingua inglese, fra quelle indicate nel manifesto degli studi. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 91 *(Esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrativi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 92 *(Tirocinio post-laurea)*. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Art. 93 *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato. Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 94 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia).*

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper [illegible] i principi

fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
- fisica;
- statistica e matematica;
- biologia;
- genetica.

Discipline:
- fisica (corso integrato):
  - fisica;
  - fisica medica;
- statistica e matematica (corso integrato):
  - statistica medica e biometria;
  - biomatematica;
- biologia (corso integrato):
  - biologia cellulare;
  - biologia generale;
  - psicologia;
- genetica (corso integrato):
  - genetica umana;
  - genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
- istologia ed embriologia;
- anatomia.

Discipline:
- istologia ed embriologia (corso integrato):
  - istologia;
  - istochimica;
  - citologia;
  - embriologia;
- anatomia (corso integrato):
  - anatomia umana;
  - anatomia topografica;
  - anatomia radiologica;
  - anatomia clinica.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
- chimica e propedeutica biochimica;
- biochimica.

Discipline:
- chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
  - chimica applicata alle scienze biomediche;
  - propedeutica biochimica;
- biochimica (corso integrato):
  - chimica biologica;
  - enzimologia;
  - biologia molecolare;
  - biochimica cellulare;
  - biochimica sistematica umana;
  - biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
- fisiologia;
- biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
- fisiologia (corso integrato):
  - fisiologia umana;
  - fisiologia della nutrizione;
  - neurofisiologia;
  - fisiologia applicata;
  - fisiologia dello sport;
- biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
  - biofisica;
  - informatica medica;
  - strumentazione biomedica;
  - tecnologie biomediche;
  - fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia applicata (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;
microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore· 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica.

Discipline.
farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;
medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati·
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline.
anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato)·
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;
malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;
malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
chirurgia generale;
malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;
malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.
Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.
Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.
Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;
malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;
malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;
malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.
Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;
medicina termale;
medicina dello sport;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.
cardiologia pediatrica.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la mobilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.
ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1988
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 168

88A2331

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1988.

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 535, relativa all'adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) relativi alla tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1064;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980) con il quale si stabilivano i diritti fissi relativi alla tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche, a partire dal 16 novembre 1980;

Vista l'istanza in data 31 marzo 1987, prot. n. 4504, con la quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ha chiesto l'adeguamento dei suddetti diritti fissi;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica del 18 maggio 1987, n. 10244, relativa alla variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo (già «indici del costo della vita») nel periodo novembre 1980 - aprile 1987;

Sulla proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore espressa nell'adunanza generale dell'11 dicembre 1987;

Decreta:

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la tenuta del registro pubblico speciale di cui alle premesse sono variati come segue:

iscrizione di film lungometraggio	da L. 77.000 a L. 150.000
iscrizione di film cortometraggio	da L. 51.000 a L. 100.000
trascrizione di atti . .	da L. 9.000 a L. 18.000
estratto dal R.P.S. . .	da L. 5.000 a L. 10.000

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione, abrogando contestualmente il decreto del 12 giugno 1980.

Roma, addì 6 febbraio 1988

p. *Il Presidente:* RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1988
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 86

88A2410

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1988.

Affidamento all'Associazione italiana della Croce rossa del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare gli articoli 6 e 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede la costituzione presso tutti gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità di un centro di pronto soccorso sanitario;

Ritenuto che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il Ministero della sanità è tenuto ad assicurare il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile;

Considerato che negli aeroporti civili dati in concessione totale il servizio è già assicurato dagli enti di gestione aeroportuale in base alle specifiche leggi, che prevedono lo affidamento in gestione, e alle relative convenzioni;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere ad assicurare il servizio negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato;

Considerato che nei predetti aeroporti sono attualmente assicurate solo alcune prestazioni sanitarie essenziali di primo intervento tramite un servizio affidato, in via provvisoria, all'Ente ferrovie dello Stato;

Considerato che il 29 febbraio 1988 cessa l'affidamento provvisorio della gestione del predetto servizio all'Ente ferrovie dello Stato, disposto con l'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534;

Considerato che l'Ente ferrovie dello Stato ha chiesto che il suddetto affidamento non sia prorogato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di assicurare la continuità del servizio attualmente svolto dall'Ente ferrovie dello Stato;

Considerato che nei predetti aeroporti, direttamente gestiti dallo Stato, il Ministero dei trasporti attualmente assicura il servizio di trasporto degli ammalati ed infortunati dall'aeroporto al più vicino presidio sanitario pubblico tramite un proprio servizio di autoambulanze;

Ritenuto che anche i suddeti compiti debbano essere svolti dal Ministero della sanità, ai sensi delle richiamate disposizioni;

Ritenuto, per motivi d'ordine economico e funzionale, di unificare i servizi attualmente svolti dall'Ente ferrovie dello Stato e dal Ministero dei trasporti in un unico servizio di pronto soccorso sanitario che assicuri le prestazioni sanitarie di primo intervento ed il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico;

Considerato che l'assunzione da parte del Ministero della sanità della gestione diretta sia del servizio svolto dall'Ente ferrovie dello Stato sia del servizio svolto dal Ministero dei trasporti richiede il preventivo adeguamento degli ordinamenti degli uffici di sanità aerea, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 767, la modifica del livello, della sede e della circoscrizione di alcuni dei predetti uffici, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, nonché il potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici stessi;

Ritenuto che i suddetti interventi di ristrutturazione debbano essere organicamente attuati con il riordinamento del Ministero della sanità, già previsto dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover assicurare in via provvisoria il servizio tramite convenzione con un ente che sia in grado di garantire livelli di prestazioni uniformi e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che prevede la possibilità per l'Associazione italiana della Croce rossa di svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato mediante convenzione da stipulare con l'amministrazione competente;

Ritenuto che il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale sia attinente alle finalità istituzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Ritenuto che l'Associazione italiana della Croce rossa, in ragione dei compiti svolti e della sua organizzazione centrale e periferica, possa assicurare il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale con efficienza organizzativa e gestionale;

Ritenuto che l'affidamento della gestione del predetto servizio all'Associazione italiana della Croce rossa consentirà di realizzare sostanziali economie in relazione alla possibile utilizzazione nei servizi di personale volontario e alla integrazione dei servizi attualmente svolti dall'Associazione con quelli aeroportuali alla stessa Associazione affidati;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'Associazione italiana della Croce rossa la gestione del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo Stato mediante una apposita convenzione da stipulare fra la predetta Associazione e il Ministero della sanità;

Ritenuto, in considerazione anche del disposto di cui al secondo comma del richiamato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, di regolare gli aspetti più rilevanti del rapporto convenzionale relativo alla gestione del servizio in questione;

Considerato che l'Associazione italiana della Croce rossa ha manifestato l'assenso a gestire per conto dello Stato il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale;

Vista la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Ministero della sanità affida all'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico aereo civile, direttamente gestiti dallo Stato, con decorrenza 1° aprile 1988 e fino a quando il Ministero stesso non provvederà, con preavviso di almeno tre mesi, ad assumere il servizio direttamente anche limitatamente a singoli aeroporti.

2. I rapporti tra il Ministero della sanità e l'Associazione italiana della Croce rossa sono regolati mediante convenzione secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

3. Il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale eroga, nei limiti della propria organizzazione, le prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto.

Art. 2.

1. Gli indirizzi e le direttive in ordine alla struttura, alla organizzazione, alla dotazione strumentale e organica dei centri di pronto soccorso sono stabiliti dal Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dei trasporti.

2. Gli uffici di sanità aerea territorialmente competenti provvedono al controllo dell'efficienza dei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale; il collegamento funzionale e il coordinamento tra i predetti uffici e servizi è attuato in base a direttive del Ministero della sanità.

3. Il Ministero dei trasporti (Direzione generale della aviazione civile) comunica agli uffici di sanità aerea territorialmente competenti e all'Associazione italiana della Croce rossa, ai fini della migliore organizzazione e dotazione del servizio, gli orari di apertura degli aeroporti ed il traffico ivi svolgentesi, espresso in movimenti di aeromobili ed in passeggeri, nonché le eventuali modifiche di orario di apertura e le presumibili e più significative variazioni di traffico.

Art. 3.

1. La direzione, la organizzazione e la gestione del servizio di pronto soccorso sanitario sono di competenza della Associazione italiana della Croce rossa.

2. L'Associazione assicura lo svolgimento delle predette funzioni con la propria organizzazione centrale e periferica, i propri servizi e il proprio personale dipendente o volontario.

Art. 4.

1. A parziale deroga di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3, l'Associazione provvede direttamente all'assunzione, a rapporto convenzionale, di personale sanitario (medici e infermieri) e di altro personale eventualmente necessario per assicurare il servizio, con le procedure vigenti presso l'Associazione ed in base a tariffe preventivamente approvate dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro del tesoro. In tal caso l'Associazione si avvale, in via prioritaria, del personale sanitario che attualmente presta servizio presso i centri in base alle convenzioni stipulate con l'Ente ferrovie dello Stato.

2. Fino all'approvazione delle tariffe di cui al comma precedente il personale convenzionato sarà retribuito in base alle tariffe praticate attualmente dall'Ente ferrovie dello Stato. Le nuove tariffe avranno decorrenza dal 1° aprile 1988.

Art. 5.

1. Gli arredi, le apparecchiature, lo strumentario, i medicinali, i materiali d'uso e le autoambulanze di pertinenza del Ministero dei trasporti, attualmente esistenti presso i centri di pronto soccorso sanitario aeroportuale e suscettibili di ulteriore utilizzazione, sono ceduti al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 159 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

2. In attesa dell'assunzione in carico da parte del Ministero della sanità, i beni di cui al comma precedente sono utilizzati dall'Associazione italiana della Croce rossa per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale secondo modalità concordate dall'Associazione stessa con il Ministero dei trasporti.

3. I beni ceduti al Ministero della sanità sono concessi in comodato gratuito all'Associazione italiana della Croce rossa per lo svolgimento dei compiti di pronto soccorso sanitario aeroportuale.

4. Le autoambulanze, concesse in comodato gratuito, possono essere utilizzate dall'Associazione italiana della Croce rossa anche per i propri servizi istituzionali fermo restando l'obbligo, per l'Associazione stessa, di assicurare, in ogni caso, il servizio di trasporto degli infermi e degli infortunati presenti nell'aeroporto durante tutto l'orario di apertura dell'aeroporto stesso.

5. Fermo quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, e ferma l'utilizzazione dei beni di cui ai precedenti comma, l'Associazione, in relazione alle effettive esigenze del servizio di pronto soccorso, può provvedere, su autorizzazione del Ministero della sanità, all'ulteriore acquisizione di arredamento, mobili, suppellettili e di autoambulanze.

6. L'Associazione provvede, altresì, alla diretta acquisizione dei medicinali e dei materiali d'uso e all'acquisizione e manutenzione dello strumentario e delle apparecchiature e di quant'altro necessario per il funzionamento del servizio.

7. Il Ministero della sanità provvede direttamente al pagamento delle fatture dei beni soggetti ad inventario, acquistati dall'Associazione per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale; detti beni sono dal Ministero della sanità concessi in comodato gratuito all'Associazione.

8. L'Associazione provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni concessi alla stessa in comodato gratuito per le esigenze del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale.

9. Nella convenzione di cui all'art. 1 sarà disciplinata la presa in carico inventariale dei predetti beni da parte del consegnatario.

Art. 6.

1. Il Ministero dei trasporti (Direzione generale dell'aviazione civile) continua a mettere a disposizione gratuita i locali occorrenti per l'espletamento del servizio, provvedendo per gli stessi anche alla manutenzione ordinaria.

2. Il Ministero dei trasporti provvede, altresì, alla pulizia dei locali, alla fornitura dell'energia elettrica, del riscaldamento invernale e del condizionamento estivo (dove esiste il relativo impianto), dell'acqua e del telefono; gli oneri relativi sono rimborsati direttamente dal Ministero della sanità al Ministero dei trasporti, annualmente, secondo modalità concordate tra le amministrazioni interessate.

Art. 7.

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta dettagliato preventivo delle spese che dovrà sostenere nel corso dell'anno successivo per il servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale.

2. Per le spese di cui al precedente art. 4, il Ministero della sanità effettua, annualmente, all'Associazione anticipazioni trimestrali nella misura massima del 75% dell'importo indicato nel preventivo di cui al comma precedente. Il saldo è corrisposto entro il mese di febbraio dell'anno successivo su presentazione di documentato rendiconto. Le predette spese fanno carico al cap. 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

3. Le altre spese relative all'espletamento del servizio, ivi comprese quelle generali di amministrazione, sono determinate annualmente, in via forfettaria, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, sulla base del suindicato preventivo e tenuto conto, ove possibile, delle risultanze del bilancio consuntivo dell'Associazione presentato per l'anno precedente.

4. Per tali spese, determinate in via forfettaria, il Ministero della sanità effettua, annualmente, a favore dell'Associazione, due anticipazioni semestrali, rispettivamente a titolo di acconto e di saldo, sull'importo delle spese stesse come sopra determinato. Le predette spese fanno carico al cap. 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

5. Fanno carico, altresì, al predetto cap. 4305, le spese direttamente sostenute dal Ministero della sanità ai sensi del precedente art. 5, primo e settimo comma.

Art. 8.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in ragione d'anno in complessive L. 5.500.000.000 di cui L. 4.000.000.000 per le spese concernenti il personale assunto a rapporto convenzionale ai sensi del precedente art. 4 e L. 1.500.000.000 per tutte le altre spese connesse allo svolgimento del servizio, competono al Ministero della sanità e agli oneri stessi si provvede a carico, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4303 e 4305 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Per l'anno 1988, detti oneri sono rispettivamente valutati in L. 3.000.000.000 per le spese concernenti il personale assunto a rapporto convenzionale e L. 1.400.000.000 per tutte le altre spese connesse al servizio e per la cessione dei beni di cui all'art. 5, comma primo.

Art. 9.

1. Per l'anno 1988, il Ministero della sanità corrisponde all'Associazione italiana della Croce rossa, entro un mese dalla stipula della convenzione, due anticipazioni riferite rispettivamente alle spese per il personale a rapporto convenzionale e a tutte le altre spese di gestione; l'ammontare delle anticipazioni è fissato dalla convenzione.

2. Le spese di gestione per l'anno 1988 sono determinate, entro il 31 maggio 1988, in via forfettaria, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il pagamento delle spese, eccedenti l'anticipazione corrisposta, è effettuato in rate bimestrali di pari importo.

Art. 10.

Il Ministero della sanità provvede ai pagamenti di cui agli articoli precedenti a mezzo accreditamento sul conto corrente dell'Associazione italiana della Croce rossa, appositamente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dei trasporti
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A2396

DECRETO 2 maggio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Camillo di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985 con il quale l'ospedale «S. Camillo» di Roma è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente pro-tempore della U.S.L. RM/16 in data 15 luglio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 2 dicembre 1985;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985, in data 12 novembre 1985, in data 5 dicembre 1985 e in data 3 giugno 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «S. Camillo» di Roma è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

b) trapianto di cuore-polmone da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Alessandro dott. Luigi, primario cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Rabitti dott. Giorgio, aiuto cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Narducci dott.ssa Caterina, aiuto cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Ragusa dott. Beniamino, aiuto cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Pucci dott. Antonio, aiuto cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Creazzo dott. Vittorio, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Battaglia dott. Luciano, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Russo dott. Luigi, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Bertoletti dott. Giovanni, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Pogany dott. Gabriele, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Cini dott. Roberto, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma;

Mamone dott. Pasquale, assistente cardiochirurgo - divisione di cardiochirurgia dell'ospedale «S. Camillo» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 5 dicembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 10 di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2393

DECRETO 2 maggio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985 con il quale l'ospedale «Bambino Gesù» di Roma è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma in data 28 ottobre 1985, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 8 novembre 1985;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985, in data 12 novembre 1985, in data 5 dicembre 1985 e in data 3 giugno 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Bambino Gesù» di Roma è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

b) trapianto di cuore-polmone da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il dipartimento medico-chirurgico di cardiologia pediatrica dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marcelletti dott. Carlo, primario cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Mazzera dott. Ennio, aiuto cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Corno dott. Antonio, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Di Carlo dott. Duccio, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Di Donato dott. Roberto, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Squitieri dott. Cosimo, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Iorio dott. Fiore, ricercatore cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Catena dott. Glauco, aiuto anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Averardi dott. Marco, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

La Vigne dott.ssa Gloria, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Parisi dott. Francesco, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Leibovich dott.ssa Susan, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Picardo dott. Sergio, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Rossi dott. Eugenio, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Costa dott.ssa Dina, assistente anestesista dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Ballerini dott. Luigi, aiuto cardiologo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

De Simone dott. Giuseppe, aiuto cardiologo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Marino dott. Bruno, aiuto cardiologo dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Pasquini dott. Luciano, ricercatore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Giannico dott. Salvatore, ricercatore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Guccione dott. Paolo, ricercatore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma;

Bevilacqua dott. Maurizio, ricercatore dell'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 5 dicembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2394

DECRETO 2 maggio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso il policlinico Umberto I di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1985 con il quale il policlinico Umberto I di Roma, istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi, è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 20 febbraio 1986, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 7 novembre 1985;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985, in data 12 novembre 1985, in data 5 dicembre 1985 e in data 3 giugno 1987;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il policlinico Umberto I di Roma è autorizzato all'espletamento delle attività di:

a) prelievo di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

b) trapianto di cuore-polmone da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi del policlinico Umberto I di Roma.

L'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi ha facoltà di avvalersi anche delle strutture e del personale del servizio trapianti d'organo della II patologia chirurgica del policlinico Umberto I di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marino prof. Benedetto, direttore - primario dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Roma;

Toscano prof. Michele, professore associato - aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Roma;

Papalia prof. Ugo, professore associato - aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Roma;

Scibilia prof. Giovanni, professore associato - aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Roma;

Macchiarelli dott. Arnaldo, assistente - istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Roma.

Ai fini della collaborazione prevista dall'art. 2, secondo comma, dai seguenti sanitari:

Cortesini prof. Raffaello, direttore - primario del servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica dell'Università degli studi di Roma;

Alfani dott. Dario, assistente - servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica dell'Università degli studi di Roma;

Famulari dott. Antonio, assistente - servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica dell'Università degli studi di Roma;

Berlocco dott. Pasquale, assistente - servizio trapianti d'organo, seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica dell'Università degli studi di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto è valido fino al 5 dicembre 1990 e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2395

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 marzo 1988.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da cinque a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,125% a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOTI

88A2431

DECRETO 27 aprile 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni con godimento 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1988, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 220, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° marzo 1988, al tasso d'interesse semestrale del 5,80%, fino all'importo massimo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 27 febbraio 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto, nonché l'art. 11 del medesimo provvedimento, con cui si è valutato l'onere per interessi, sull'anno 1988, derivante dai suddetti certificati;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 250901 del 27 febbraio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° marzo 1988, ammonta a lire 3.000 miliardi.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, del medesimo provvedimento, gli oneri per interessi, derivanti dai medesimi certificati, per l'anno finanziario 1988, ammontano a L. 174.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1988
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 154

88A2432

DECRETO 13 maggio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 18 maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/01113 del 13 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 18 maggio 1990 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 1.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due semestralità posticipate al 18 novembre ed al 18 maggio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 maggio 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 18 maggio 1988 e termineranno il giorno 19 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento contro

rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 30 maggio 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 18 maggio al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 18 maggio 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1988
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 2

88A2415

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 ottobre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi dei «Campionati mondiali di atletica leggera» e dell'«Esposizione mondiale di filatelia olimpica» - «Olymphilex '87».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 949, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1987, fra l'altro, di francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di atletica leggera e dell'Esposizione mondiale di filatelia olimpica - Olymphilex '87;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1716 del 22 settembre 1987;

Decreta:

Sono emessi due francobolli celebrativi dei Campionati mondiali di atletica leggera e dell'Esposizione mondiale di filatelia olimpica - Olymphilex '87 nel valore da L. 700 ciascuno.

I francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Sul primo francobollo la vignetta riproduce lo Stadio Olimpico con la leggenda «CAMPIONATI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA» e l'emblema della manifestazione sportiva.

Sul secondo francobollo la vignetta riproduce il Palazzo del C.O.N.I. al Foro Italico, con la leggenda «ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA OLIMPICA» e l'emblema della manifestazione filatelica, comprendente anche la ulteriore leggenda «OLYMPHILEX '87».

Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed il valore «700».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1988
Registro n. 15 Poste, foglio n. 298

88A2412

DECRETO 2 ottobre 1987.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati alle piazze d'Italia.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1987 di francobolli ordinari aventi come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1987, quattro francobolli appartenenti alla suddetta serie, dedicati alle piazze d'Italia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1716 del 22 settembre 1987;

Decreta:

Sono emessi quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati alle piazze d'Italia, nei valori da L. 380, 500, 600 e 700.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset; carta: fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono ciascuna una veduta di una piazza d'Italia, e precisamente: per il valore da L. 380: Ascoli Piceno, piazza del Popolo; per il valore da L. 500: Palermo, piazza Giuseppe Verdi; per il valore da L. 600: Torino, piazza San Carlo; per il valore da L. 700: Verona, piazza dei Signori.

Su ciascun francobollo sono riportati la denominazione della piazza e della località, la leggenda «ITALIA» e rispettivamente i valori «380», «500», «600» e «700».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1988
Registro n. 15 Poste, foglio n. 299

88A2413

DECRETO 31 maggio 1988.

Modificazione all'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1987 concernente la revisione della normativa per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1985 contenente disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva, modificato con decreti ministeriali 22 febbraio 1986 ed 8 agosto 1986;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1987, concernente la revisione della normativa per la prevenzione e la eliminazione dei radiodisturbi provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

Considerato che la complessità delle prove tecniche cui devono essere sottoposti gli apparati ed il rilevante numero di richieste di certificazioni ha determinato ritardi nell'effettuazione delle prove di accertamento di rispondenza;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine del 1° giugno 1988 fissato all'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1987 per non penalizzare gli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 27 agosto 1987, citato nelle premesse, è così modificato:

«Fino al 1° ottobre 1988 è consentita l'immissione in commercio degli apparati provvisti della certificazione di rispondenza rilasciata sulla base delle prove di cui ai paragrafi 3, 4.1, 4.3 e 4.4 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 25 giugno 1985».

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A2411

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 marzo 1988.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, per il calcolo della base di commisurazione del contributo statale per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati di abitazione privata distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1987.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964 è stata stabilita nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 610 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 165, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 25, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 365, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale è stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252, con il quale è stato stabilito in 1.075 il coefficiente di rivalutazione per il 1983;

Visto il decreto ministeriale n. 294 del 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 49, con il quale è stato stabilito in 1.172 il coefficiente di rivalutazione per il 1984;

Visto il decreto ministeriale n. 196 del 1° aprile 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 206, con il quale è stato stabilito in 1.272 il coefficiente di rivalutazione per il 1985;

Visto il decreto ministeriale n. 486 del 12 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 1.320 il coefficiente di rivalutazione per il 1986;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 2823 del 10 febbraio 1988 con la quale si determina in 1,0442 il coefficiente di trasformazione del valore della lira per l'anno 1987, per cui il coefficiente di rivalutazione viene a risultare in 1.378 (1.320 × 1,0442);

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 1.378 (milletrecentosettantotto), per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1987.

Roma, addì 10 marzo 1988

Il Ministro: DE ROSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1988
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 387

88A2362

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 maggio 1988.

Ripartizione del fondo di lire 650 miliardi per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto che solo parte delle regioni hanno finora assolto in modo completo agli adempimenti di cui al terzo comma del citato art. 1-*bis*;

Visto che alcune regioni hanno ritenuto di ammettere nella propria graduatoria sia progetti completi sia lotti di opere previste nei progetti approvati;

Considerata la necessità che la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1-*bis* della legge n. 441/1987 avvenga sulla base della quantità di rifiuti da smaltire, quale risultante dalla entità globale della popolazione residente e fluttuante indicata da dati ISTAT per ogni regione, nonché dalla dispersione territoriale della produzione dei rifiuti stessi, quale risultante dalla superficie regionale totale e dal numero dei comuni presenti in ciascuna regione;

Considerato che, a norma del quarto comma dell'articolo 1-*bis* della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441, devesi assicurare priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde e che, a tal fine, è opportuno assicurare una riserva pari al 10% dell'importo globale previsto dalla legge;

Considerata l'opportunità di fissare modalità e termini secondo i quali le regioni e province autonome che non lo abbiano già fatto, debbono provvedere agli adempimenti di cui al terzo comma del citato art. 1-*bis* della legge n. 441/1987;

Considerato che, negli elenchi presentati da alcune regioni, sono compresi progetti per i quali è già in corso la procedura di finanziamento relativo alla ripartizione dei mezzi finanziari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge n. 441/87 nonché dei fondi accantonati a norma della legge finanziaria 1986, 1987 e 1988, per i quali è da evitare una duplicazione di finanziamento;

Considerato che il carattere di urgenza delle opere di adeguamento e di potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti impone di procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili fra le regioni e province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di 650 miliardi di lire da erogarsi sotto forma di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui all'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è ripartito per la quota pari a 585.000 milioni, nel modo seguente:

Regione Abruzzo	15.631	milioni
Regione Basilicata	8.706	»
Regione Calabria	23.954	»
Regione Campania	50.237	»
Regione Emilia-Romagna	38.600	»
Regione Lazio	45.592	»
Regione Liguria	16.999	»
Regione Lombardia	86.596	»
Regione Marche	15.755	»
Regione Molise	5.128	»
Regione Piemonte	51.574	»
Regione Puglia	36.868	»
Regione Toscana	35.487	»
Regione Umbria	9.285	»
Regione Veneto	43.299	»
Regione Friuli-Venezia Giulia	13.379	»
Regione Sardegna	22.667	»
Regione Sicilia	47.820	»
Regione Valle d'Aosta	2.683	»
Provincia autonoma di Bolzano	6.928	»
Provincia autonoma di Trento	7.812	»

Art. 2.

Sono approvati gli elenchi dei progetti in ordine di priorità regolarmente presentati dalle seguenti regioni, che non determinino sovrapposizione di interventi finanziari ai sensi del successivo art. 5: Abruzzo, inviato in data 30 marzo 1988 e integrato in data 1° aprile 1988; Basilicata, in data 28 marzo 1988; Emilia-Romagna, in data 25 marzo 1988; Friuli-Venezia Giulia, in data 30 marzo 1988; Liguria, in data 20 aprile 1988 e rettificato in data 29 aprile 1988; Marche, in data 28 marzo 1988; Molise, in data 28 marzo 1988; Piemonte, in data 31 marzo 1988; Sicilia, in data 30 marzo 1988; Toscana, in data 18 aprile 1988; Umbria, in data 3 marzo 1988 e Veneto, in data 22 marzo 1988.

Nell'ambito di tali elenchi sono finanziati i progetti che, nel citato ordine di priorità, corrispondono ad un finanziamento totale non superiore a quello indicato per la rispettiva regione al precedente art. 1.

Art. 3.

Le regioni e province autonome non citate al precedente art. 2, provvedono agli adempimenti di cui al citato comma 3 dell'art. 1-*bis* della legge n. 441/87, o al loro completamento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 4.

Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto alla ripartizione fra le regioni e province autonome delle eventuali residue disponibilità determinate dall'applicazione di precedenti articoli nonché alla ripartizione della somma di lire 65.000 milioni riservata agli interventi che realizzano recupero di energia, calore e materie seconde, secondo le modalità previste dal decreto costitutivo del comitato di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 5.

Al fine di evitare sovrapposizione di interventi finanziari nella utilizzazione delle risorse derivanti dal presente decreto con quelle recate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 441/87 nonché dalle leggi finanziarie 1986, 1987 e 1988, gli elenchi dei progetti approvati ai sensi dei precedenti articoli vengono trasmessi alla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni. Prima della trasmissione alla Cassa depositi e prestiti degli elenchi di priorità e delle domande di mutuo relative ai progetti ammessi a finanziamento, la commissione tecnico-scientifica accantona i progetti già compresi nelle diverse proposte di finanziamento di competenza del Ministero dell'ambiente. Il differimento dei termini di adeguamento di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 441/87 si applica anche agli impianti che si finanziano con le risorse del fondo investimenti occupazione anni 1986, 1987 e 1988 e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 441/87.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il Ministro: RUFFOLO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
DI CUI ALL'ART. 1-*BIS* DELLA LEGGE N. 441/1987

Le risorse disponibili ammontano globalmente a 650 miliardi di lire. Una quota di queste risorse, cioè 65 miliardi di lire (circa 10% del totale), è riservata agli interventi che realizzano recupero di energia, calore e materie seconde. La ripartizione di tali risorse avverrà entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, unitamente agli eventuali residui della presente ripartizione. I restanti 585 miliardi di lire, vengono ripartiti:

a) per il 70% sulla base dei parametri oggettivi indicativi della quantità di rifiuti prodotti quale risultante della entità globale della popolazione residente e fluttuante (allegato 1);

b) per il 15% sulla base della entità relativa della superficie regionale (allegato 2);

c) per il restante 15% sulla base del numero relativo dei comuni in ciascuna regione (allegato 2).

Questi ultimi due parametri sono rappresentativi della dispersione territoriale della produzione dei rifiuti.

La ripartizione calcolata in tal modo è indicata nell'allegato 3.

ALLEGATO 1

Regioni e province autonome	Popolazione residente (*a*) (unità giorno)	Popolazione fluttuante (*b*) (unità giorno)	Popolazione totale (unità giorno)	Percentuale sulla popolazione nazionale
Abruzzo	1.254.129	50.863	1.304.992	2,241%
Basilicata	620.260	1.816	622.076	1,068%
Calabria	2.139.301	11.213	2.150.514	3,693%
Campania	5.690.431	42.944	5.733.375	9,846%
Emilia-Romagna	3.931.014	115.620	4.046.634	6,949%
Lazio	5.116.125	75.815	5.191.940	8,916%
Liguria	1.758.961	71.461	1.830.422	3,143%
Lombardia	8.876.787	63.203	8.939.990	15,353%
Marche	1.426.965	32.221	1.459.186	2,506%
Molise	334.195	1.000	335.195	0,576%
Piemonte	4.389.430	26.978	4.416.408	7,584%
Puglia	4.026.151	18.449	4.044.600	6,946%
Toscana	3.571.538	79.272	3.650.810	6,270%
Umbria	817.862	10.329	828.181	1,422%
Veneto	4.372.869	125.533	4.498.402	7,725%
Friuli-Venezia Giulia	1.214.557	25.243	1.239.800	2,129%
Sardegna	1.643.789	17.061	1.660.850	2,852%
Sicilia	5.112.073	24.519	5.136.592	8,821%
Valle d'Aosta	113.855	18.086	131.941	0,227%
Bolzano	435.377	64.459	499.836	0,858%
Trento	444.860	64.657	509.517	0,875%
Totale	57.290.519	940.742	58.231.261	100,000%

(*a*) Dall'Annuario ISTAT aggiornato al 1° gennaio 1987.
(*b*) Dall'Annuario ISTAT aggiornato al 1° gennaio 1987.

ALLEGATO 2

Regioni e province autonome	Numero di comuni *(c)*	% sul totale dei comuni italiani	Superficie *(d)* (km²)	% sul totale della superficie nazionale
Abruzzo	305	3,772%	10.794	3,583%
Basilicata	131	1,620%	9.992	3,317%
Calabria	409	5,058%	15.080	5,006%
Campania	549	6,790%	13.595	4,513%
Emilia-Romagna	341	4,217%	22.123	7,343%
Lazio	375	4,638%	17.203	5,710%
Liguria	235	2,906%	5.416	1,798%
Lombardia	1.546	19,120%	23.851	7,917%
Marche	246	3,042%	9.694	3,218%
Molise	136	1,682%	4.438	1,473%
Piemonte	1.209	14,952%	25.399	8,431%
Puglia	257	3,178%	19.348	6,422%
Toscana	287	3,549%	22.992	7,632%
Umbria	92	1,138%	8.456	2,807%
Veneto	582	7,198%	18.364	6,096%
Friuli-Venezia Giulia	219	2,708%	7.845	2,604%
Sardegna	366	4,526%	24.090	7,996%
Sicilia	388	4,798%	25.708	8,533%
Valle d'Aosta	74	0,915%	3.262	1,083%
Bolzano	116	1,435%	7.400	2,456%
Trento	223	2,758%	6.213	2,062%
Totale . . .	8.086	100,000%	301.263	100,000%

(c) Censimento ufficiale ISTAT 1981.
(d) Dall'Atlante geografico «De Agostini».

ALLEGATO 3

Regioni e province autonome	Ripartizione per popolazione 409.500 ×	Ripartizione per comuni 87.750 ×	Ripartizione per superficie 87.750 ×	Ripartizione totale
Abruzzo	0,02241 = 9.177	0,03772 = 3.310	0,03583 = 3.144	15.631
Basilicata	0,01068 = 4.373	0,01620 = 1.422	0,03317 = 2.911	8.706
Calabria	0,03693 = 15.123	0,05058 = 4.438	0,05006 = 4.393	23.954
Campania	0,09846 = 40.319	0,06790 = 5.958	0,04513 = 3.960	50.237
Emilia-Romagna	0,06949 = 28.456	0,04217 = 3.700	0,07343 = 6.444	38.600
Lazio	0,08916 = 36.511	0,04638 = 4.070	0,05710 = 5.011	45.592
Liguria	0,03143 = 12.871	0,02906 = 2.550	0,01798 = 1.578	16.999
Lombardia	0,15353 = 62.870	0,19120 = 16.779	0,07917 = 6.947	86.596
Marche	0,02506 = 10.262	0,03042 = 2.669	0,03218 = 2.824	15.755
Molise	0.00576 = 2.359	0,01682 = 1.476	0,01473 = 1.293	5.128
Piemonte	0,07584 = 31.056	0,14952 = 13.120	0,08431 = 7.398	51.574
Puglia	0,06946 = 28.444	0,03178 = 2.789	0,06422 = 5.635	36.868
Toscana	0,06270 = 25.676	0,03549 = 3.114	0,07632 = 6.697	35.487
Umbria	0,01422 = 5.823	0,01138 = 999	0,02807 = 2.463	9.285
Veneto	0,07725 = 31.634	0,07198 = 6.316	0,06096 = 5.349	43.299
Friuli-Venezia Giulia	0,02129 = 8.718	0,02708 = 2.376	0,02604 = 2.285	13.379
Sardegna	0,02852 = 11.679	0,04526 = 3.972	0,07996 = 7.016	22.667
Sicilia	0,08821 = 36.122	0,04798 = 4.210	0,08533 = 7.488	47.820
Valle d'Aosta	0,00227 = 930	0,00915 = 803	0,01083 = 950	2.683
Bolzano	0,00858 = 3.514	0,01435 = 1.259	0,02456 = 2.155	6.928
Trento	0,00875 = 3.583	0,02758 = 2.420	0,02062 = 1.809	7.812
Totale . . .	409.500	87.750	87.750	585.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dà attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale.

— Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento»..

88A2427

DECRETO 13 maggio 1988.

Ripartizione del fondo di lire 425 miliardi per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 1-*ter* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1987, n. 559;

Visto che solo parte delle regioni hanno finora assolto in modo completo agli adempimenti di cui al secondo comma del citato art. 1-*ter*;

Visto che, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 ed 1-*bis* della legge n. 441/1987, l'ammontare dei fondi disponibili di cui al comma 2 del citato art. 1-*ter* risulta essere di 425 miliardi;

Considerata la necessità che la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1-*ter* avvenga sulla base della quantità di rifiuti da smaltire, quale risultante dalla entità globale della popolazione residente e fluttuante indicata da dati ISTAT per ogni regione, nonché dalla dispersione territoriale della produzione dei rifiuti stessi, quale risultante dalla superficie regionale totale e dal numero dei comuni presenti in ciascuna regione;

Considerata l'opportunità di fissare modalità e termini secondo i quali le regioni e province autonome che non lo abbiano già fatto debbono provvedere agli adempimenti di cui al secondo comma del citato art. 1-*ter*;

Considerato che il carattere di urgenza della realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani impone di procedere comunque alla ripartizione dei fondi disponibili fra le regioni e province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di 425 miliardi da erogarsi sotto forma di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo staccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani di cui al comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, è ripartito nel modo seguente:

Regione Abruzzo	11.356	milioni
Regione Basilicata	6.325	»
Regione Calabria	17.402	»
Regione Campania	36.498	»
Regione Emilia-Romagna	28.042	»
Regione Lazio	33.122	»
Regione Liguria	12.349	»
Regione Lombardia	62.911	»

Regione Marche	11.446	milioni
Regione Molise	3.725	»
Regione Piemonte	37.469	»
Regione Puglia	26.784	»
Regione Toscana	25.781	»
Regione Umbria	6.746	»
Regione Veneto	31.457	»
Regione Friuli-Venezia Giulia	9.720	»
Regione Sardegna	16.467	»
Regione Sicilia	34.742	»
Regione Valle d'Aosta	1.948	»
Provincia autonoma di Bolzano	5.034	»
Provincia autonoma di Trento	5.676	»

Art. 2.

Al fine di effettuare l'esame di conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559, sono trasmessi al comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della citata legge n. 441/87, dopo istruttoria della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 novembre 1986, i piani di smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle seguenti regioni e province autonome: Abruzzo, inviato in data 8 marzo 1988; Basilicata, in data 13 aprile 1988; Calabria, in data 28 aprile 1988; Emilia-Romagna, in data 26 febbraio 1988; Marche, in data 27 gennaio 1988; Piemonte, in data 25 marzo 1988; Toscana, in data 9 marzo 1988; Umbria, in data 25 febbraio 1988; Veneto, in data 22 marzo 1988; Sardegna, in data 26 febbraio 1988; Friuli-Venezia Giulia, in data 21 marzo 1988; Trento, in data 1° marzo 1988.

I risultati del citato esame di conformità sono resi noti a ciascuna regione e provincia autonoma entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

Nell'ambito del finanziamento previsto al precedente art..1 si intende attivata la procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441/87 per quelle regioni e province autonome i cui piani risultano conformi ai criteri di cui al citato decreto ministeriale n. 559/87 ai sensi della procedura di cui al precedente art. 2 o in caso di mancata comunicazione alla regione entro il termine indicato allo stesso articolo. Qualora vengano, invece, formulati, con le modalità citate al precedente art. 2, rilievi di conformità, le regioni e province autonome provvedono ad adeguare i rispettivi piani di smaltimento entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei rilievi.

Art. 4.

Le regioni e province autonome non citate al precedente art. 2 provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441/87 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 5.

Entro centocinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto all'attivazione delle procedure di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1-*ter* della legge n. 441/87 per le regioni e province autonome di cui al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1988

Il Ministro: RUFFOLO

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
DI CUI ALL'ART. 1-*TER* DELLA LEGGE N. 441/1987

Le risorse disponibili di cui all'art. 1-*ter* ammontano globalmente a 425 miliardi di lire.

La quota è stata così ripartita:

a) per il 70% sulla base di parametri oggettivi indicativi della quantità di rifiuti prodotti quale risultante dalla entità globale della popolazione residente e fluttuante per ogni regione (allegato 1);

b) per il 15% sulla base della entità relativa della superficie regionale (allegato 2);

c) per il restante 15% sulla base del numero relativo dei comuni in ciascuna regione (allegato 2).

Questi ultimi due parametri sono rappresentativi della dispersione territoriale della produzione dei rifiuti solidi urbani.

La ripartizione finale calcolata secondo i parametri suddetti è indicata nell'allegato 3.

Nell'ambito del finanziamento previsto per ogni regione indicato nel decreto può essere attivata la procedura di finanziamento per quelle regioni che hanno già trasmesso i piani di cui all'art. 1-*ter*.

Le regioni inadempienti possono provvedere agli adempimenti previsti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Inoltre, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, con ulteriore decreto saranno ripartite le eventuali residue disponibilità ed attivati i finanziamenti per le altre regioni che avranno ottemperato ai compiti previsti.

ALLEGATO 1

Regioni e province autonome	Popolazione residente (*) (unità/giorno)	Popolazione fluttuante (*) (unità/giorno)	Popolazione totale (unità/giorno)	Percentuale sulla popolazione nazionale
Abruzzo	1.254.129	50.863	1.304.992	2,241%
Basilicata	620.260	1.816	622.076	1,068%
Calabria	2.139.301	11.213	2.150.514	3,693%
Campania	5.690.431	42.944	5.733.375	9,846%
Emilia-Romagna	3.931.014	115.620	4.046.634	6,949%
Lazio	5.116.125	75.815	5.191.940	8,916%
Liguria	1.758.961	71.461	1.830.422	3,143%
Lombardia	8.876.787	63.203	8.939.990	15,353%
Marche	1.426.965	32.221	1.459.186	2,506%
Molise	334.195	1.000	335.195	0,576%
Piemonte	4.389.430	26.978	4.416.408	7,584%
Puglia	4.026.151	18.449	4.044.600	6,946%
Toscana	3.571.538	79.272	3.650.810	6,270%
Umbria	817.862	10.329	828.181	1,422%
Veneto	4.372.869	125.533	4.498.402	7,725%
Friuli-Venezia Giulia	1.214.557	25.243	1.239.800	2,129%
Sardegna	1.643.789	17.061	1.660.850	2,852%
Sicilia	5.112.073	24.519	5.136.592	8,821%
Valle d'Aosta	113.855	18.086	131.941	0,227%
Bolzano	435.377	64.459	499.836	0,858%
Trento	444.860	64.657	509.517	0,875%
Totale ...	57.290.519	940.742	58.231.261	100,000%

(*) Dall'Annuario ISTAT aggiornato al 1° gennaio 1987.

ALLEGATO 2

Regioni e province autonome	Numero di comuni *(c)*	% sul totale dei comuni italiani	Superficie *(d)* (km^2)	% sul totale della superficie nazionale
Abruzzo	305	3,772%	10.794	3,583%
Basilicata	131	1,620%	9.992	3,317%
Calabria	409	5,058%	15.080	5,006%
Campania	549	6,790%	13.595	4,513%
Emilia-Romagna	341	4,217%	22.123	7,343%
Lazio	375	4,638%	17.203	5,710%
Liguria	235	2,906%	5.416	1,798%
Lombardia	1.546	19,120%	23.851	7,917%
Marche	246	3,042%	9.694	3,218%
Molise	136	1,682%	4.438	1,473%
Piemonte	1.209	14,952%	25.399	8,431%
Puglia	257	3,178%	19.348	6,422%
Toscana	287	3,549%	22.992	7,632%
Umbria	92	1,138%	8.456	2,807%
Veneto	582	7,198%	18.364	6,096%
Friuli-Venezia Giulia	219	2,708%	7.845	2,604%
Sardegna	366	4,526%	24.090	7,996%
Sicilia	388	4,798%	25.708	8,533%
Valle d'Aosta	74	0,915%	3.262	1,083%
Bolzano	116	1,435%	7.400	2,456%
Trento	223	2,758%	6.213	2,062%
Totale ...	8.086	100,000%	301.263	100,000%

(c) Censimento ufficiale ISTAT 1981.
(d) Dall'Atlante geografico «De Agostini».

ALLEGATO 3

Regioni e province autonome	Ripartizione popolazione 297.500 ×	Ripartizione per comuni 63.750 ×	Ripartizione per superficie 63.750 ×	Ripartizione totale
Abruzzo	0,02241 = 6.667	0,03772 = 2.405	0,03583 = 2.284	11.356
Basilicata	0,01068 = 3.177	0,01620 = 1.033	0,03317 = 2.115	6.325
Calabria	0,03693 = 10.987	0,05058 = 3.224	0,05006 = 3.191	17.402
Campania	0,09846 = 29.292	0,06790 = 4.329	0,04513 = 2.877	36.498
Emilia-Romagna	0,06949 = 20.673	0,04217 = 2.688	0,07343 = 4.681	28.042
Lazio	0,08916 = 26.525	0,04638 = 2.957	0,05710 = 3.640	33.122
Liguria	0,03143 = 9.350	0,02906 = 1.853	0,01798 = 1.146	12.349
Lombardia	0,15353 = 45.675	0,19120 = 12.189	0,07917 = 5.047	62.911
Marche	0,02506 = 7.455	0,03042 = 1.939	0,03218 = 2.052	11.446
Molise	0,00576 = 1.714	0,01682 = 1.072	0,01473 = 939	3.725
Piemonte	0,07584 = 22.562	0,14952 = 9.532	0,08431 = 5.375	37.469
Puglia	0,06946 = 20.664	0,03178 = 2.026	0,06422 = 4.094	26.784
Toscana	0,06270 = 18.653	0,03549 = 2.263	0,07632 = 4.865	25.781
Umbria	0,01422 = 4.231	0,01138 = 725	0,02807 = 1.790	6.746
Veneto	0,07725 = 22.982	0,07198 = 4.589	0,06096 = 3.886	31.457
Friuli-Venezia Giulia	0,02129 = 6.334	0,02708 = 1.726	0,02604 = 1.660	9.720
Sardegna	0,02852 = 8.485	0,04526 = 2.885	0,07996 = 5.097	16.467
Sicilia	0,08821 = 26.243	0,04798 = 3.059	0,08533 = 5.440	34.742
Valle d'Aosta	0,00227 = 675	0,00915 = 583	0,01083 = 690	1.948
Bolzano	0,00858 = 2.553	0,01435 = 915	0,02456 = 1.566	5.034
Trento	0,00875 = 2.603	0,02758 = 1.758	0,02062 = 1.315	5.676
Totale . . .	297.500	63.750	63.750	425.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, dà attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

— La legge 8 luglio 1986 n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale.

— Il testo dell'art. 1-*ter* del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1-*ter*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-*bis*.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità».

88A2428

DECRETO 2 giugno 1988.

Elenco dei progetti di protezione e risanamento ambientale da finanziare con priorità, per l'importo di 274.917 milioni di lire.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione con modifiche del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 della citata legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il decreto interministeriale 24 novembre 1987, registrato dalla Corte dei conti il 28 novembre 1987, costitutivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerato che occorre finanziare con priorità, fino ad un importo complessivo massimo di 275 miliardi di lire, i progetti per i quali la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che nella riunione del 12 maggio 1988 il CIPE ha deliberato sui finanziamenti relativi alle disponibilità dei fondi FIO 1986-87-88;

Visto il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco di progetti prioritari da finanziare, per l'importo complessivo di lire miliardi 274,917, relativamente alle opere indicate, per l'ammontare corrispondente.

Regione	Titolo	Finanziamento (milioni di lire)
Abruzzo	Impianto integrato recupero smaltimento R.S.U. dei comuni di Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Pollutri, S. Salvo, Vasto e Villalfonsina	23.168
Basilicata	Trattamento R.S.U. fascia costiera ionica	12.647
Campania	Centro integrato smaltimento R.S.U. e fanghi recupero prodotti e produzione energia (S. Maria Capua V.) (impianto di separazione e compostaggio)	14.704
Campania	Impianto di compostaggio e di produzione R.D.F. comprensorio Napoli Nord	51.120
Campania	Sistema trasferimento R.S.U. dal territorio del comune di Napoli al sito (stazione di Napoli Est)	14.090
Emilia - Romagna	Potenziamento capacità smaltimento R.S.U. e assimilabili nei bacini d'utenza nell'area nord occidentale	10.050
Emilia - Romagna	Idem nell'area nord orientale	13.500
Emilia - Romagna	Idem nell'area centrale (tutto il progetto con l'esclusione della discarica sita in comune di Monte S. Pietro	8.900
Emilia - Romagna	Idem nell'area sud orientale (discarica sita in comune di Civitella di Romagna)	4.700
Liguria	Ristrutturazione ed ampliamento, con recupero energetico, dell'impianto di smaltimento R.S.U. del Consorzio «Forno inceneritore» di La Spezia (ristrutturazione e adeguamento delle due linee esistenti e recupero energetico)	20.398
Lombardia	Impianti esistenti per il trattamento dei R.S.U. e speciali di Bergamo	3.781
Piemonte	Impianto di trattamento e smaltimento con riciclaggio dei R.S.U., industriali ed assimilabili e fanghi del novarese	5.500
Piemonte	Ampliamento impianto incenerimento R.S.U. e assimilabili del Consorzio Basso Toce	14.273
Sardegna	Smaltimento R.S.U. e fanghi del bacino di Olbia	16.244
Toscana	Realizzazione di sistema integrato di smaltimento R.S. nei comuni della Piana di Lucca e della media Valle del Serchio	24.863

Regione	Titolo	Finanziamento (milioni di lire)
Toscana . . .	Impianto comprensoriale di termo combustione dei R.S.U. e assimilabili. Comune di Arezzo	17.220
Veneto	Impianto consorziale per il trattamento R.S.U. e assimilati nell'area del Veneto centrale (con esclusione dell'impianto di produzione R.D.F. pellettizzato)	19.759
	Totale . . .	274.917

Art. 2.

Per i progetti di cui al precedente comma la Cassa depositi e prestiti provvederà alla concessione dei mutui previa domanda da presentarsi da parte dei soggetti legittimati a norma dell'art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti trasmetterà al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti per i quali sono stati concessi i mutui.

Art. 4.

Trascorsi centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'ambiente provvede, con analoga procedura, all'utilizzazione delle residue risorse finanziarie che risultassero non impegnate.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1988

Il Ministro: RUFFOLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce il Ministero dell'ambiente e reca norme in materia di danno ambientale.

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi».

— Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge n. 41/86 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma precedente al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 361/1987 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonché per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato».

88A2429

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 1° giugno 1988.

Schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Visto l'art. 4, comma primo, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Viste le attribuzioni conferite dalla citata legge al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in materia di contratti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983, con il quale è stato predisposto lo schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca di cui all'art. 9, primo e secondo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984, con il quale è stato predisposto lo schema di capitolato tecnico tipo da allegare ai contratti di ricerca di cui sopra;

Considerato che lo stesso schema di capitolato al punto 13 prevede, in linea con il disposto di cui all'art. 11, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati ottenuti nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dei menzionati contratti di ricerca e le relative condizioni vengano regolate tramite separato contratto;

Ritenuta l'esigenza di predisporre uno schema di convenzione tipo da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati sopra considerati;

Decreta:

Lo schema di convenzione tipo di cui alle premesse è predisposto nel testo allegato.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: RUBERTI

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO

da valere per la stipula dei contratti di cessione del diritto di utilizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione, tramite contratti di ricerca, dei programmi nazionali di ricerca previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

(Il testo in parentesi ed opportunamente evidenziato costituisce istruzione per la compilazione dei singoli specifici contratti. Informazioni e modalità per la predisposizione degli allegati previsti dalla convenzione tipo quale parte integrante del contratto dovranno essere definiti nel rispetto delle apposite caratteristiche del risultato o dei risultati oggetto del singolo contratto di cessione).

PREMESSO

a) che con atto dott. .... notaio in ...., in data .... rep. n. ...., registrato a Roma il............ *(o in corso di registrazione)* presso l'ufficio registro - atti, pubblici al n. .... l'Istituto mobiliare italiano - I.M.I., su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha stipulato con la «..», in seguito anche denominata contraente, il contratto di ricerca per lo svolgimento del progetto relativo al tema: .... riguardante il programma nazionale di ricerca per .... ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive disposizioni di attuazione;

b) che il contraente, nel corso dello svolgimento della ricerca oggetto del contratto ha ottenuto i risultati descritti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto, per i quali ha provveduto a porre in essere ogni tutela per garantire l'acquisizione della loro piena proprietà da parte dello Stato, ai sensi degli articoli 11 e 12 del capitolato tecnico allegato al sopraindicato contratto;

(Nel caso di risultati brevettati indicare gli estremi atti ad identificare la relativa domanda di brevettazione presentata a nome Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e le eventuali successive incombenze).

c) che conformemente a quanto indicato al precedente punto *b)*, nel caso in cui i risultati descritti nell'allegato 1 siano da brevettare nel corso della validità del presente contratto, il contraente dovrà provvedere al deposito della relativa domanda, secondo la normativa italiana ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di brevetti, a nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Per tali risultati, nonché per quelli già brevettati e sempre descritti all'allegato 1, il contraente deve assicurare la protezione mediante atti di priorità e curare l'ottenimento della concessione, anche proponendo, ove occorra, ricorsi avverso eventuali dinieghi.

Al contraente inoltre è fatto espresso obbligo di curare e mantenere la efficacia e validità dei brevetti, provvedendo al pagamento delle tasse, dei diritti e di quant'altro eventualmente dovuto, evitando in qualunque modo l'avveramento di fatti dai quali derivi la decadenza dei brevetti stessi.

Al contraente è fatto altresì obbligo di dare pronta comunicazione al concedente di ogni iniziativa di terzi che comporti violazione di diritti che competono allo Stato.

Al contraente è fatto obbligo di provvedere a sua cura e spese alla trascrizione, secondo legge, del contratto di licenza. Al contraente fanno carico, infine, tutti gli altri obblighi in materia previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e dal relativo capitolato tecnico;

d) che, in merito ai risultati di cui all'allegato 1, il contraente, con lettera/e in data .... ha esercitato diritto di opzione all'acquisizione del diritto esclusivo di utilizzazione secondo la previsione di cui al punto 13 del capitolato tecnico allegato al contratto di cui al punto *a)* delle premesse;

e) che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ha deliberato in data .... quanto segue *(condizioni di cessione)*.. ....;

f) che l'I.M.I. interviene al presente atto, nell'ambito della disciplina stabilita nel contratto di cui al precedente punto *a)*, non in proprio e nei limiti degli articoli 1387 e 1388 del codice civile e che, pertanto, ogni qualvolta nel presente atto si parla di I.M.I. si intende che esso interviene nella suddetta qualità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene tra le parti quanto segue:

Art. 1.

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente atto.

Art. 2.

L'I.M.I. su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cede al contraente, alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, il diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati di cui all'allegato 1.

Il contraente accetta e si impegna a porre in atto tutto quanto necessario per la ottimale utilizzazione dei risultati oggetto del presente contratto, anche nel rispetto delle condizioni previste al citato allegato, nonché nella fattispecie di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Il contraente deve esercitare il diritto esclusivo di utilizzazione dei risultati di cui all'allegato 1 in via prioritaria sul territorio nazionale.

È consentita anche l'utilizzazione all'estero da parte del contraente, tramite una sua stabile organizzazione. Il contraente stesso deve farne esplicita menzione nei rapporti di cui al successivo art. 5 indicando utilizzi, condizioni, motivazioni e finalità.

Art. 4.

Il contraente può concedere sub-licenze a soggetti residenti con stabile organizzazione in Italia, dandone contestuale comunicazione al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed indicando utilizzi, condizioni, motivazioni e finalità, anche in relazione al disposto di cui al successivo comma.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può richiedere chiarimenti o effettuare osservazioni, anche tenendo conto delle finalità proprie della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente contratto, entro trenta giorni dalla ricezione della menzionata comunicazione e/o delle eventuali integrazioni richieste. In mancanza, la comunicazione del contraente si intenderà approvata.

La disciplina di cui ai due precedenti comma si applica anche alla concessione di sub-licenze per l'utilizzazione dei risultati al di fuori del territorio nazionale ad imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale del contraente, nonché nei casi di accordi di cooperazione e scambio di licenze che rivestano particolare interesse per l'industria nazionale. I requisiti di cui al presente comma devono essere resi noti nella prevista comunicazione al Ministro.

Qualunque altra concessione per l'utilizzazione dei risultati al di fuori del territorio nazionale deve essere preventivamente autorizzata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

La completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione delle clausole contrattuali, anche relativamente all'impegno di cui al precedente art. 2, secondo comma, resta a carico del contraente che è pertanto tenuto ad inserire nel contratto di sub-licenza tutte le disposizioni che gli permettano di adempiere gli obblighi assunti con il presente contratto.

Art. 5.

A fronte della cessione dei diritti oggetto del presente contratto il contraente si impegna a corrispondere fino al .... *(indicare la data di cessazione della cessione)* un importo pari al ....% del fatturato annuo netto complessivo effettivamente realizzato secondo le fattispecie previste dai precedenti articoli 3 e 4 con l'utilizzazione dei risultati di cui all'allegato 1.

Tale fatturato è quello:

a) riferito all'intero prezzo di vendita dei prodotti finiti o ad un minor valore calcolato, quale percentuale del prezzo di vendita, sulla base certificata dell'effettiva incidenza del costo di produzione dei risultati di cui all'allegato 1 sul costo dei prodotti finiti;

b) riferito al valore calcolato, secondo i criteri definiti nell'allegato 1, sulla base certificata dell'incidenza dei risultati consistenti in metodologie, tecnologie e processi che concorrono alla realizzazione e vendita dei prodotti finiti.

Per fatturato netto si intende il prezzo di vendita lordo fatturato dopo aver dedotti:

a) spese di imballo e/o di trasporto;

b) spese di assicurazioni;

c) imposte e tasse applicate direttamente sul fatturato;

d) normali sconti commerciali per quantità o pagamento in contanti;

e) abbuoni al cliente per resi effettivi.

Nel caso di vendite ad imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale del contraente ed in assenza di listini di riferimento, per prezzo di vendita lordo si intende quello applicato alle imprese esterne al gruppo, ovvero quello praticato dalle altre imprese operanti nel settore.

I pagamenti di cui al primo comma del presente articolo vengono effettuati, al netto degli eventuali crediti derivanti da oneri previsti dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse e/o allo stesso sottostanti:

quanto a lire ....

(........................) a titolo di anticipo, non soggetto a restituzione, al momento di stipula del presente atto; *(pari al 10% dei costi sostenuti dallo Stato, al netto di IVA, per l'acquisizione dei risultati di cui all'allegato 1, come risultanti dall'esecuzione del capitolato tecnico allegato al contratto citato al punto* a) *delle premesse. In presenza di un elevato rischio di traduzione industriale, il contraente può richiedere, con adeguate motivazioni, la riduzione di tale percentuale fino ad un valore del 5%. L'accoglimento della richiesta e l'entità della riduzione saranno valutati dal Ministro in sede di definizione di tutte le condizioni che regolano il presente contratto);*

quanto ai pagamenti annuali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dall'I.M.I. sulla base dell'importo risultante dai rapporti di cui al successivo comma. Tali richieste verranno effettuate per gli importi eccedenti l'ammontare dell'anticipo sopraindicato.

Di tutti gli eventuali oneri tributari diretti che possano derivare dall'esecuzione del presente contratto all'I.M.I, nella sua specifica qualità di gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata, l'Istituto stesso, nella predetta qualità, si rivarrà a titolo di accollo interno, nei confronti del contraente.

Il contraente deve redigere ed inviare al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed all'I.M.I., entro il mese successivo alla fine di ciascun anno solare, un rapporto, redatto in conformità agli schemi riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente contratto, giustificativo dell'importo del fatturato conseguito nell'anno di riferimento e relativo allo stato di avanzamento delle attività tecniche, di industrializzazione e commerciali inerenti l'utilizzo dei risultati previsti dal presente contratto. Il Ministro provvede a comunicare l'accettazione del rapporto e ad autorizzare l'I.M.I. ad effettuare la relativa richiesta di pagamento.

Il contraente per i ritardi sui termini predetti è tenuto a corrispondere un interesse di mora pari a sei punti percentuali superiore al tasso di sconto vigente al momento del ritardo.

Il Ministro può effettuare, anche tramite l'I.M.I., controlli per verificare il regolare adempimento delle obbligazioni.

Il contraente nel corso dei controlli deve mettere a disposizione tutta la documentazione amministrativa, contabile e tecnico-scientifica afferente l'oggetto del contratto.

Gli obblighi predetti devono intendersi estesi a tutti i sub-licenziatari.

Art. 6.

Il contraente si impegna, a richiesta dello Stato, ad effettuare per conto ed a carico dello Stato stesso eventuali ulteriori sviluppi sia tecnologici che applicativi dei risultati di cui all'allegato 1.

I nuovi risultati eventualmente conseguiti sono di unica, piena ed esclusiva proprietà dello Stato e sugli stessi spetta al contraente, nel rispetto delle modalità previste dal contratto di cui al punto *a)* delle premesse, un diritto di opzione all'acquisizione del diritto esclusivo di utilizzazione, salvo nei casi di applicazione delle fattispecie previste dalla legge 11 novembre 1986, n. 770.

Art. 7.

Il contraente può richiedere al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica autorizzazione ad effettuare, a proprio carico, ulteriori attività di sviluppo dei risultati di cui all'allegato 1.

I nuovi risultati eventualmente conseguiti, fatti salvi i diritti già acquisiti dallo Stato, sono di piena ed esclusiva proprietà del contraente. L'utilizzazione di tali risultati, ove gli stessi rivestano particolare rilevanza per l'interesse pubblico, deve avvenire, secondo condizioni e modalità di volta in volta definiti, in modo che siano assicurati prioritariamente gli interessi dello Stato.

Qualora i nuovi risultati incidano negativamente sulle potenzialità di utilizzazione di quelli previsti dal presente contratto e sul conseguente fatturato realizzabile, il contraente deve corrispondere, sul fatturato realizzato con l'utilizzazione degli stessi nuovi risultati, diritti di licenza (royalties) secondo tutte le condizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il contraente si impegna a fornire allo Stato i prodotti derivanti dai risultati previsti dal presente contratto a condizioni che, pur considerando le esigenze economiche aziendali, tengano conto del fatto che il prodotto è stato realizzato su licenza dello Stato. Pertanto tali condizioni devono prevedere sul prezzo di cessione dei prodotti una agevolazione non inferiore al ....% *(percentuale definita in base alla misura dei diritti di licenza cui al precedente art. 5).*

Art. 9.

Il contraente si impegna ad effettuare su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle iniziative previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, attività per il trasferimento a piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche relative ai risultati di cui all'allegato 1, sempreché le stesse non comportino, così come documentato da apposita e motivata richiesta del contraente medesimo, consistenti limitazioni all'esercizio del diritto oggetto del presente contratto o ne pregiudichino sensibilmente le potenzialità di utilizzazione.

Art. 10.

È in facoltà del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di utilizzare, a scopo di divulgazione scientifica, le informazioni sui risultati in oggetto secondo forme e modalità da concordarsi con il contraente, nel rispetto degli interessi industriali di quest'ultimo.

Art. 11.

Qualora a seguito delle relazioni annuali o dei controlli effettuati ai sensi del sopraindicato art. 5, risulti che l'avanzamento delle attività tecniche, di industrializzazione e commerciali inerenti i risultati in argomento non proceda in conformità alle condizioni indicate nel presente contratto e nei relativi allegati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica fissa, tramite l'I.M.I., un congruo termine entro il quale il contraente si dovrà conformare a dette condizioni.

Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. In questo caso è dovuta dal contraente una penale pari al triplo dell'ammontare dell'anticipo previsto al precedente art. 5, salvo e comunque impregiudicato il diritto dell'amministrazione pubblica al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 12.

Il contraente può proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, motivandola opportunamente, la risoluzione consensuale del presente contratto.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, può accogliere, tramite l'I.M.I., la proposta. Nel caso, invece, la proposta sia ritenuta contrastante con la finalità della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, ed in assenza del ritiro della stessa da parte del contraente nel termine di dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ministeriale, il contratto si considera risolto di diritto con gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni con relative disposizioni di attuazione, nonché le norme del codice civile e la normativa speciale in materia di brevetti, limitatamente ai risultati brevettati.

Qualsiasi altra successiva integrazione relativa all'utilizzazione dei risultati considerati che non comporti variazioni ai contenuti economici del presente contratto, forma oggetto di accordi separati, a mezzo scambio di corrispondenza, secondo le determinazioni formulate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 14.

L'inoltro di tutta la corrispondenza inerente l'esecuzione del contratto deve essere effettuato per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e con plico idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni.

La corrispondenza deve essere indirizzata:

per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a: Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica - Contratti di ricerca - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma;

per l'I.M.I. a: Istituto mobiliare italiano - Servizio ricerca applicata - Viale dell'Arte, 25 - 00144 Roma;

per il contraente a: ....

....

ovvero presso gli eventuali indirizzi sostitutivi che venissero notificati per iscritto, con preavviso di trenta giorni, dalla parte interessata alle altre parti.

Art. 15.

I termini previsti nelle clausole contrattuali, a seconda dei casi, decorrono, per il contraente e per l'I.M.I., dalla data del timbro postale di partenza o di arrivo, e per l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica dalla data di protocollazione in partenza o in arrivo.

Art. 16.

Tutti gli oneri e le spese per la predisposizione, la stipula e la registrazione del presente atto e degli eventuali atti aggiuntivi sono a carico del contraente.

Art. 17.

Salve restando le norme che regolano la competenza territoriale nelle controversie che riguardano lo Stato, il Foro di Roma è il solo competente a giudicare tutte le controversie sorte o che sorgeranno tra le parti contraenti in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto.

Visto, *il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica*
RUBERTI

88A2414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 281.684.800, dovuto dalla S.r.l. Cassoli macchine automatiche confezionatrici, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bologna è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 157.335.280, dovuto dalla S.a.s. Donna Aldo e C., con sede in Courgnè (Torino), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Torino è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 27.316.800, dovuto dalla ditta Latorre Michele, con sede in Locorotondo (Bari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Bari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 41.143.000, dovuto dalla S.n.c. Mazzantini Alfredo e C., con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 41.198.000, dovuto dalla S.a.s. Meccanica Vignarelli, con sede in Novara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Novara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A2403

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
404 AL	Fassino Alberto	Valenza
804 AL	Stocco Pietro	Valenza
1896 AL	Lenti Luigi	Valenza
2208 AL	Bonanno Gaetano	Valenza
2641 AL	G.B.L. di Bertolin & G.	Valenza
2870 AL	Gaggi Gino & Figlio	Valenza
43 BS	Siani Paolo	Brescia
160 GE	Vincenzo Olivieri di Gianfranco Olivieri & C. S.d.f	Genova
266 GE	Scaramouche di Musso Caterina Clara	Genova
37 MO	Giovannini Walter	Serramazzoni
207 NA	Rotunno Giovanni	Napoli
99 PA	Caleca Salvatore	Palermo
147 PA	La Piana Gaetano	Palermo
57 PV	Barbisino Daniele Zanin Paolo & C. S.n.c.	Frascarolo
30 TA	Lonoce Anna Maria	Taranto
4 TS	Vitri Aldo	Trieste
226 VA	Consonni Patrizia	Gallarate
56 VE	Mazziol Italo	Venezia
65 VE	Sutto Luciano	Venezia
91 VE	Vianello Lauro	Venezia
124 VE	Zennaro Bruno	Venezia
131 VE	Randazzo Luisa	Venezia
147 VE	Rossetti Giuseppe	Venezia
155 VE	Donadonibus Giancarlo	Mestre
172 VE	Campanarin Danilo	Mestre
318 VI	Battilana Angelo	Vicenza
658 VI	Zarantonello F.lli S.d.f.	Trissino
1146 VI	Saldamarco Antonio	Caldogno

88A2399

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana allevatori, in Cremona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1988, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 394, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'Associazione italiana allevatori, in Cremona, è stata autorizzata ad acquistare dalle signore Maggi, al prezzo di L. 200.000.000 l'immobile sito in Cremona, via Bergamo n. 292, individuato nel N.C.T.R., con foglio 2, particelle 21, 36/parte, 40/parte.

88A2404

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, con sede in Castelcisterna (Napoli) e stabilimenti di Castelcisterna (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio studio 5*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimenti di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1985:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 14 aprile 1988;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimenti di Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984·

periodo: dal 27 giugno 1987 al 23 dicembre 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:

periodo: dal 4 giugno 1987 al 30 novembre 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartonda*, con sede in Caselle Torinese (Torino) e stabilimenti di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 29 maggio 1985:

periodo: dal 27 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 31 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimenti di Buonabitacolo (Salerno), a decorrere dal 19 aprile 1985:

periodo: dal 17 ottobre 1987 al 13 aprile 1988;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a Fila - Tools* con sede in Voghera (Pavia) e stabilimenti di Voghera (Pavia), a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Merli macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimenti di Codavilla (Pavia), a decorrere dal 22 giugno 1985:

periodo: dal 20 giugno 1987 al 17 settembre 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 29 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimenti di Venaria (Torino), a decorrere dal 25 giugno 1985:

periodo: dal 26 giugno 1987 al 22 dicembre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Trali*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, a decorrere dal 20 settembre 1985:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 18 marzo 1988;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Clip*, con sede in Ciriè (Torino) e stabilimenti di Ciriè (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:

periodo: dal 28 agosto 1987 al 23 febbraio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimenti di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 30 agosto 1987 al 25 febbraio 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hisco - Glenlane*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 29 ottobre 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1987 al 25 aprile 1988;
CIPI 29 luglio 1982: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. O.C.M.A.*, con sede in Alessandria e stabilimenti di Alessandria, a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 22 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elder*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimenti di Tortona (Alessandria), a decorrere dal 15 marzo 1986:

periodo: dal 13 settemore 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 24 giugno 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ime-Veto*, con sede in Milano e stabilimenti di Vittuone (Milano), a decorrere dal 28 ottobre 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1987 al 25 aprile 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ariflex*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimenti di Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), a decorrere dal 28 dicembre 1985:

periodo: dal 29 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
CIPI 19 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Twintex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimenti di Prato (Firenze), a decorrere dal 3 maggio 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1987 al 26 aprile 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sevi*, con sede in Laion (Bolzano) e stabilimenti di Laion (Bolzano), a decorrere dal 15 settembre 1985:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 18 marzo 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Alexandra*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona), a decorrere dal 7 novembre 1980:

periodo: dal 23 settembre 1985 al 21 marzo 1986;
CIPI 29 gennaio 1979: dal 17 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Delicia*, con sede in Gorizia e stabilimenti di Gorizia, a decorrere dal 5 ottobre 1986:

periodo: dal 10 ottobre 1987 al 6 aprile 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 12 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1987 al 23 aprile 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Hydropress*, con sede in Napoli-Barra e stabilimenti di Napoli-Barra, a decorrere dal 28 dicembre 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 30 giugno 1988;
CIPI 4 luglio 1978: dal 13 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Viplastik*, con sede in Napoli-Secondigliano e stabilimenti di Napoli-Secondigliano, a decorrere dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 maggio 1988;
CIPI 27 aprile 1984: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici*, con sede in Cervignano (Udine) e stabilimenti di Cervignano (Udine), a decorrere dal 12 novembre 1986:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 1° febbraio 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pagliuca Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 28 aprile 1987:

periodo: dal 2 febbraio 1988 al 1° maggio 1988;
CIPI 20 marzo 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 4 agosto 1987 al 6 novembre 1987;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ghibli*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimenti di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 7 novembre 1987 al 4 febbraio 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. G. & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 14 novembre 1986 al 16 febbraio 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. G. & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli, a decorrere dal 13 maggio 1986:

periodo: dal 17 febbraio 1987 al 17 maggio 1987;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 18 luglio 1987 al 15 ottobre 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 16 ottobre 1987 al 13 gennaio 1988;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conceria grande ufficiale A. Roversi*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimenti di Matelica (Macerata), a decorrere dall'8 gennaio 1987:

periodo: dal 16 luglio 1987 al 14 ottobre 1987;
CIPI 23 aprile 1987: dal 10 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conceria grande ufficiale A. Roversi*, con sede in Matelica (Macerata) e stabilimenti di Matelica (Macerata), a decorrere dall'8 gennaio 1987:

periodo: dal 15 ottobre 1987 al 12 gennaio 1988;
CIPI 23 aprile 1987: dal 10 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 3 dicembre 1986:

periodo: dal 6 giugno 1987 all'8 settembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Calzaturificio Lupet*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimenti di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 3 dicembre 1986:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 7 dicembre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 6 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. F.lli Cusino & C.*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimenti di Collegno (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 30 aprile 1987 al 3 agosto 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. F.lli Cusino & C.*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimenti di Collegno (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 4 agosto 1987 al 1° novembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimenti di Leinì (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 1° luglio 1987 al 4 ottobre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Neohm*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimenti di Leinì (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Savinil*, già *Cobra due*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimenti di Assemini (Cagliari), a decorrere dal 21 marzo 1987:

periodo: dal 22 settembre 1987 al 25 dicembre 1987;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Savinil*, già *Cobra due*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimenti di Assemini (Cagliari), a decorrere dal 21 marzo 1987:

periodo: dal 26 dicembre 1987 al 24 marzo 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 26 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Satel*, con sede in Roma e stabilimenti di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 5 maggio 1986:

periodo: dal 2 novembre 1986 al 4 febbraio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Satel*, con sede in Roma e stabilimenti di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 5 maggio 1986:

periodo: dal 5 febbraio 1987 al 5 maggio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. La Tipografica*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dall'8 settembre 1987 all'11 dicembre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. La Tipografica*, con sede in Frosinone e stabilimenti di Frosinone, a decorrere dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 12 dicembre 1987 al 10 marzo 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Prefabbricati Modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimenti di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 18 febbraio 1987:

periodo: dal 22 agosto 1987 al 24 novembre 1987,
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Prefabbricati Modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimenti di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 18 febbraio 1987:

periodo: dal 25 novembre 1987 al 22 febbraio 1988;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *Vicano industria ceramica*, con sede in Pelago (Firenze) e stabilimenti di Pelago (Firenze), a decorrere dall'11 gennaio .1987:

periodo: dal 14 luglio 1987 al 17 ottobre 1987;
CIPI 13 marzo 1987: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *Vicano industria ceramica*, con sede in Pelago (Firenze) e stabilimenti di Pelago (Firenze), a decorrere dall'11 gennaio 1987:

periodo: dal 18 ottobre 1987 al 15 gennaio 1988;
CIPI 13 marzo 1987: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gilioli*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimenti di Volpiano (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 23 ottobre 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gilioli*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimenti di Volpiano (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1987:

periodo: dal 24 ottobre 1987 al 21 gennaio 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 27 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova) e stabilimenti di Rapallo (Genova), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 26 novembre 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *Campodonico Gerolamo*, con sede in Rapallo (Genova) e stabilimenti di Rapallo (Genova), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 febbraio 1988;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Pla*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimenti di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 10 aprile 1987:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 7 gennaio 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Pla*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimenti di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 10 aprile 1987:

periodo: dall'8 gennaio 1988 al 6 aprile 1988;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimenti di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 13 settembre 1987 al 16 dicembre 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Mericor*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimenti di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 12 marzo 1987:

periodo: dal 17 dicembre 1987 al 15 marzo 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Vercelli e stabilimenti di Vercelli, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 3 settembre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 7 febbraio 1977;
causa: crisi aziendale.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Vercelli e stabilimenti di Vercelli, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 4 settembre 1987 al 2 dicembre 1987;
CIPI 27 novembre 1986: dal 7 febbraio 1977;
causa: crisi aziendale.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Vercelli e stabilimenti di Vercelli, a decorrere dal 28 novembre 1986:

periodo: dal 3 dicembre 1987 al 30 maggio 1988;
CIPI 27 novembre 1986: dal 7 febbraio 1977;
causa: crisi aziendale.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Cologno Monzese (Milano), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 21 luglio 1987 al 23 ottobre 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Cologno Monzese (Milano), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dal 24 ottobre 1987 al 21 gennaio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Cologno Monzese (Milano), a decorrere dal 18 gennaio 1987.

periodo: dal 22 gennaio 1988 al 19 luglio 1988;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimenti di Mappano (Torino), a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dall'11 agosto 1987 al 13 novembre 1987;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.T.E.T.*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimenti di Mappano (Torino),, a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 14 novembre 1987 all'11 febbraio 1988;
CIPI 12 giugno 1984: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimenti di Ponti (Alessandria), a decorrere dal 6 febbraio 1987.

periodo: dal 9 agosto 1987 all'11 novembre 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a Confezioni Rizzolio*, con sede in Ponti (Alessandria) e stabilimenti di Ponti (Alessandria), a decorrere dal 6 febbraio 1987.

periodo: dal 12 novembre 1987 al 9 febbraio 1988;
CIPI 30 novembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torresan Francesco mobilificio di Bonato V.*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti di Bassano del Grappa (Vicenza), a decorrere dal 17 giugno 1985:

periodo: dal 12 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
CIPI 8 agosto 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torresan Francesco mobilificio di Bonato V.*, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti di Bassano del Grappa (Vicenza), a decorrere dal 17 giugno 1985:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 giugno 1986;
CIPI 8 agosto 1984: dal 27 giugno 1983;
causa: crisi aziendale.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 30 settembre 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 6 agosto 1987. dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.N. - Società italiana naylon*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 1° aprile 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
causa: crisi aziendale.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimenti di Modugno (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1981:

periodo: dall'11 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimenti di Modugno (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1981:

periodo dall'8 dicembre 1986 al 5 giugno 1987;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimenti di Terni, a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 2 gennaio 1988;
CIPI 18 settembre 1987. dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimenti di Terni, a decorrere dal 29 marzo 1987:

periodo: dal 3 gennaio 1988 al 1° aprile 1988;
CIPI 18 settembre 1987. dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino e stabilimenti di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:

periodo: dal 7 marzo 1987 al 2 settembre 1987,
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Editrice sarda*, con sede in Sassari e stabilimenti di Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 7 ottobre 1988;
CIPI 6 aprile 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimenti di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1984:
periodo: dal 31 ottobre 1987 al 27 aprile 1988;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio Deferrari*, con sede in Savignone (Genova) e stabilimenti di Savignone (Genova), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 24 agosto 1986 al 19 febbraio 1987;
CIPI 7 agosto 1982: dal 1° dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.R.E.M.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimenti di Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 gennaio 1985:
periodo: dal 19 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 20 luglio 1983: dal 26 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Olma*, con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza (Torino), a decorrere dal 25 gennaio 1985:
periodo: dal 23 luglio 1987 al 18 gennaio 1988;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 30 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Profilnastro di Dusino S. Michele (Asti) è prolungata fino al 15 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Profilnastro di Dusino S. Michele (Asti) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 16 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Martignoni cartucce di Davagna (Genova) è prolungata fino al 1° gennaio 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Martignoni cartucce S.p.a. di Davagna (Genova) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 3 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Marmi lame ex Sisma, con sede legale e stabilimento in Bussoleno (Torino) è prolungata fino al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 gennaio 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Officine Brero di Druento (Torino) è prolungata fino al 4 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tassara S.p.a. di Breno (Brescia) è prolungata fino al 30 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 giugno 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere Fenotti e Comini di Nave (Brescia) è prolungata fino al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminatoio Govine di Pisogne (Brescia) è prolungata fino al 13 agosto 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta T.S.A. ex Arcos di Albissola Mariana (Savona) è prolungata fino al 1° dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 aprile 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Comus S.p.a., sede legale in Corridonia e stabilimenti in Potenza Picena (Macerata) e Corridonia (Macerata) è prolungata fino al 28 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 aprile 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. Ismet, con sede in Napoli, è prolungata fino al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Arteco architettura, con sede in Napoli, è prolungata fino al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Rendelin, con stabilimento in Cercola (Napoli) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 5 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Comi, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Sarroch (Cagliari), è prolungata dal 17 marzo 1987 al 12 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata dal 30 giugno 1986 al 27 dicembre 1986.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 giugno 1979 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata dal 21 giugno 1987 al 17 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 17 luglio 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un ulteriore trimestre.

88A2367

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallotecnica Veneta, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 29 giugno 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stafer di Faenza (Ravenna) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, limitatamente a quei dipendenti che abbiano maturato i requisiti previsti dalla predetta legge entro il 30 giugno 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello dell'11 aprile 1988, n. 009796.

88A2355

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 22 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Lirica Nuova a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Magistris in data 11 marzo 1975, rep. 175384, reg. soc. 163882 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Consorzio interregionale cooperative edilizie a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 11 ottobre 1954, rep. 3507, reg. soc. 92090 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Voloire a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Consolandi in data 8 aprile 1976, rep. 40190, reg. soc. 169451 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Vettabia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Iannello in data 24 novembre 1975, rep. 5784, reg. soc. 169780 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Il Cedro a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 20 novembre 1971, rep. 22223, reg. soc. 147921 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Nova Casa a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Rubinetti in data 31 gennaio 1984, rep. 48/15, reg. soc. 231820 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Parco degli Abeti a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 16 aprile 1974, rep. 138936, reg. soc. 159536 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro So.C.E.L. Società cooperativa edile lombarda a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 29 gennaio 1976, rep. 11194, reg. soc. 168459 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Liberi posteggiatori auto a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Guidi in data 26 ottobre 1966, rep. 4920/1812, reg. soc. 130714 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Il Ciliegio a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 20 novembre 1971, rep. 22215, reg. soc. 147924 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Alcor a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 13 dicembre 1973, rep. 233473, reg. soc. 158428 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista giornalistica Radio Milano centrale a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Restivo in data 27 gennaio 1976, rep. 24811, reg. soc. 168350 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Artasia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Masini in data 21 aprile 1958, rep. 3171/1136, reg. soc. 102498 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Media a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Masini in data 12 marzo 1976, rep. 41625, reg. soc. 169195 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Mattina III a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 13 luglio 1979, rep. 11999, reg. soc. 188619 del tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo Libraria d'arte e cultura - CLAC a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Cavallone in data 13 luglio 1978, rep. 22190, reg. soc. 182476 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista C.G.P.P. - Cooperativa giornalisti pubblicisti poligrafi - a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Colajanni in data 4 ottobre 1978, rep. 230866, reg. soc. 185073 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Quies a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Albertario in data 27 settembre 1972, rep. 7145, reg. soc. 152382 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro autoposteggiatori Milano 33 a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Espedito Claudio Cristofaro in data 21 giugno 1979, rep. 1386, reg. soc. 188140 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Mattina II a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 13 luglio 1979, rep. 11998, reg. soc. 188618 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori edili - Co.La.Ed. a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 7 aprile 1976, rep. 11796, reg. soc. 169467 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Glicine a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Gentile in data 4 marzo 1981, rep. 5553, reg. soc. 209436 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Frua a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 29 gennaio 1976, rep. 11193, reg. soc. 168457 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Dipendenti regionali prima a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 13 giugno 1975, rep. 17353, reg. soc. 165179 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Gardenia a r.l., con sede in Como, costituita per rogito Pascali in data 16 dicembre 1978, rep. 54041/2506, reg. soc. 11370 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Minerva a r.l., con sede in Como, costituita per rogito Miserocchi in data 21 giugno 1975, rep. 19851/1172, reg. soc. 9514 del tribunale di Como;

società cooperativa di produzione e lavoro Principe service a r.l. con sede in Como, costituita per rogito Quagliarini in data 24 mar 1984, rep. 3837/49, reg. soc. 16556 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia La Regionale a r.l., con sede in Como, costituita per rogito Caspani in data 11 febbraio 1984, rep. 685/347, reg. soc. 16384 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Campi 2° a r.l., con sede in Appiano Gentile (Como), costituita per rogito Nessi in data 22 marzo 1983, rep. 33571/2934, reg. soc. 15675 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia S. Marco a r.l., con sede in Como, costituita per rogito Bellini in data 4 giugno 1974, rep. 34053/7252, reg. soc. 9108 del tribunale di Como;

società cooperativa di consumo Nuova Italia Beregazzo a r.l., con sede in Beregazzo con Figliaro (Como), costituita per rogito Seveso in data 19 dicembre 1923, rep. 5684/3134, reg. soc. 1476 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Boscovino a r.l., con sede in Bosisio Parini (Como), costituita per rogito Fabroni Manetto in data 4 aprile 1977, rep. 5146/1321, reg. soc. 10379 del tribunale di Como;

società cooperativa di consumo Circolo familiare a r.l., con sede in Bregnano S. Giorgio (Como), costituita per rogito Bellini in data 6 dicembre 1963, rep. 18948/2730, reg. soc. 5976 del tribunale di Como;

società cooperativa di consumo San Francesco A.C.L.I. a r.l., con sede in Carbonate (Como), costituita per rogito Giuriani in data 27 novembre 1948, rep. 2392, reg. soc. 3652 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Giovanni Paolo I a r.l., con sede in Casatenovo (Como), costituita per rogito Carlisi in data 7 aprile 1979, rep. 3912/824, reg. soc. 4768 del tribunale di Lecco;

società cooperativa di consumo di Cassago Brianza a r.l., con sede in Cassago Brianza (Como), costituita per rogito Seveso in data 11 luglio 1945, rep. 5105/2178, reg. soc. 528 del tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia Ar.Ca. - Artigiani Cassinesi a r.l., con sede in Cassina Rizzardi (Como), costituita per rogito Giannotti in data 17 settembre 1976, rep. 144991/11264, reg. soc. 10020 del tribunale di Como;

società cooperativa di consumo Gravedonese a r.l., con sede in Gravedona (Como), costituita per rogito Granzella in data 2 settembre 1948, rep. 1140, reg. soc. 3631 del tribunale di Como;

società cooperativa mista Artigiani di Inverigo a r.l., con sede in Inverigo (Como), costituita per rogito Dello Iacono in data 25 luglio 1984, rep. 51796/8169, reg. soc. 16889 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Il Pendolo a r.l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Melchiorre in data 18 ottobre 1977, rep. 9324/1881, reg. soc. 4224 del tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia Lecco aprile 1982 a r.l., con sede in Lecco (Como), costituita per rogito Condò in data 3 aprile 1982, rep. 12406/1955, reg. soc. 6369 del tribunale di Lecco;

società cooperativa edilizia Europa 2 a r.l., con sede in Merone (Como), costituita per rogito Pontieri in data 14 marzo 1974, rep. 1598, reg. soc. 9089 del tribunale di Como;

società cooperativa edilizia Europa a r.l., con sede in Fino Mornasco (Como), costituita per rogito Bellini in data 28 marzo 1972, rep. 280/6204, reg. soc. 7933 del tribunale di Como.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Nuova Vita a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 26 novembre 1973, rep. 10197/6156, reg. soc. 6295 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia La Valentina a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 14 marzo 1975, rep. 231660, reg. soc. 7022 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Percasa a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 22 febbraio 1965, rep. 56956, reg. soc. 3858 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Unitè d'Habitation - U.H. a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 7 ottobre 1964, rep. 15012/3780 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Selene a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Onano in data 12 gennaio 1956, rep. 3826, reg. soc. 2310 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia La Tartaruga a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 26 marzo 1975, rep. 231730, reg. soc. 7043 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Augusta a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 18 febbraio 1974, rep. 10781, reg. soc. 6453 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia D.E.A.F. - Dipendenti ente acquedotti e fognature a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 2 marzo 1970, rep. 5228, reg. soc. 4978 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro tra Scalpellini posatori e affini a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Sassaoli di Bologna in data 30 dicembre 1949, rep. 17657, reg. soc. 5348 del tribunale di Bologna;

società cooperativa edilizia Metastasio a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 13 giugno 1964, rep. 176350, reg. soc. 3729 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia La Casa ideale a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 14 giugno 1964, rep. 49024, reg. soc. 3696 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Speranza in data 29 marzo 1964, rep. 1073, reg. soc. 3626 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Stilla a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 10 luglio 1964, rep. 14714, reg. soc. 3745 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Di Gamma a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 9 dicembre 1968, rep. 883, reg. soc. 4667 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Raffaella a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Pusceddu in data 28 ottobre 1971, rep. 2716 reg. soc. 5397 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Edelweis a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 15 marzo 1969, rep. 184570, reg. soc. 4733 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa Antares sud a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 1° marzo 1974, rep. 128490, reg. soc. 6458 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Eva a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 16 settembre 1976, rep. 25416, reg. soc. 7839 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Lagudoro a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 25 agosto 1964, rep. 182468, reg. soc. 3742 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Industrial Casa a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 12 aprile 1976, rep. 25033, reg. soc. 2151 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Co.Pro.S. - Cooperativa produttori agricoli sardi a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 19 maggio 1965, rep. 59137, reg. soc. 3923 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito De Magistris in data 2 febbraio 1948, rep. 6954, reg. soc. 1532 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Castrum a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 3 gennaio 1970, rep. 43280, reg. soc. 4900 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Mea Domus a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 28 novembre 1972, rep. 92457, reg. soc. 6008 del tribunale di Cagliari.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro La Carovana a r.l., con sede in Samassi (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 21 luglio 1957, rep. 23034, reg. soc. 2496 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola La Proletaria a r.l., con sede in Siddi (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 7 maggio 1950, rep. 14096, reg. soc. 1761 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Casa Nostra a r.l., con sede in Sillus (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 24 giugno 1975, rep. 12690, reg. soc. 7187 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia S. Nicolò a r.l., con sede in Santadi (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 20 marzo 1975, rep. 231096, reg. soc. 7015 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo La Rinascita a r.l., con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 22 dicembre 1948, rep. 12641, reg. soc. 1622 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola La Rinascita a r.l., con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 13 settembre 1952, rep. 30855, reg. soc. 10081 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo Strovina a r.l., con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Cherchi in data 27 marzo 1965, rep. 23700, reg. soc. 3882 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo lavoratori dell'azienda agraria dell'Opera nazionale combattenti a r.l., con sede in Sanluri (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 11 febbraio 1945, rep. 30 , reg. soc. 1295 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Valeria a r.l., con sede in S. Sperate (Cagliari), costituita per rogito Locci in data 22 aprile 1950, rep. 24092, reg. soc. 1769 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Villaggio Belvedere a r.l., con sede in Sarroch (Cagliari), costituita per rogito Attioli in data 19 febbraio 1979, rep. 461297, reg. soc. 8776 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Agrumicola Frumi Becciu a r.l., con sede in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 21 dicembre 1974, rep. 12102, reg. soc. 7027 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Rinnovamento agricolo a r.l., con sede in Serrenti (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 17 febbraio 1962, rep. 28376, reg. soc. 3159 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita a r.l., con sede in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Cugusi in data 14 luglio 1946, rep. 31948, reg. soc. 1418 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Elena a r.l., con sede in Sinnai (Cagliari), costituita per rogito Mancosu in data 5 luglio 1952, rep. 18044, reg. soc. 1958 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Zona Verde a r.l., con sede in S. Antioco (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 18 aprile 1977, rep. 15039, reg. soc. 8104 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo S. Antioco a r.l., con sede in Sant'Antioco (Cagliari), costituita per rogito Loi Cugusi in data 24 febbraio 1949, reg. soc. 1709 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Stella Rossa a r.l., con sede in Siliqua (Cagliari), costituita per rogito Polli in data 27 settembre 1977, rep. 436, reg. soc. 8168 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Calimero a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 12 novembre 1973, rep. 10142, reg. soc. 6224 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola La Giara a r.l., con sede in Tuili (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 25 agosto 1961, rep. 31091;

società cooperativa agricola S. Isidoro a r.l., con sede in Ussaramanna (Cagliari), costituita per rogito Tului in data 12 maggio 1954, rep. 1672, reg. soc. 2145 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Santa Maria a r.l., con sede in Uta (Cagliari), costituita per rogito Sulis in data 26 luglio 1960, rep. 44443, reg. soc. 2891 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Santa Maria a r.l., con sede in Uta (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 6 luglio 1981, rep. 125128, reg. soc. 10743 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro A.Z. - Costruzioni montaggi industriali e civili a r.l., con sede in Uta (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 14 ottobre 1980, rep. 17401, reg. soc. 9762 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Indipendente a r.l., con sede in Vallermosa (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 29 gennaio 1950, rep. 3107, reg. soc. 1746 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., con sede in Vallermosa (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 26 marzo 1976, rep. 233603, reg. soc. 7481 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Allevàtori Uniti a r.l., con sede in Vallermosa (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 11 marzo 1963, rep. 60700, reg. soc. 3403 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Nuova rinascita a r.l., con sede in Villamassargia (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 27 luglio 1973, rep. 27726, reg. soc. 6083 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Sirena del porto a r.l., con sede in Villasimius (Cagliari), costituita per rogito Loriga in data 27 aprile 1982, rep. 34701, reg. soc. 10828 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Agricoltori riuniti Villaspeciosa a r.l., con sede in Villaspeciosa (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 9 aprile 1981, rep. 20811, reg. soc. 10247 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola agro pastorale Serrabus a r.l., con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 2 novembre 1978, rep. 242906, reg. soc. 8623 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Sarrabus Calce a r.l., con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 28 giugno 1958, rep. 24313, reg. soc. 2623 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Ortofrutto e allevamento a r.l., con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 7 gennaio 1966, rep. 3355, reg. soc. 4043 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Santa Vittoria a r.l., con sede in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito Pietrantoni in data 10 ottobre 1973, rep. 511, reg. soc. 6495 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Cortina a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 1° settembre 1964, rep. 283, reg. soc. 3775 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Liberi costruttori a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 24 febbraio 1975, rep. 90837, reg. soc. 7007 del tribunale di Cagliari.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Florens a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Carli in data 19 giugno 1968, rep. 88990, reg. soc. 136256 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia socialista di Veduggio a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Luppi in data 11 marzo 1972, rep. 13040, reg. soc. 8141 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Alba II a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 3 luglio 1979, rep. 11787, reg. soc. 188237 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Mattina I a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 12 luglio 1979, rep. 11960, reg. soc. 188617 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Artigiana di Trenno a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 28 febbraio 1980, rep. 16475, reg. soc. 193195 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Mattina IV a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 17 luglio 1979, rep 12064, reg. soc. 188620 del tribunale di Milano,

società cooperativa edilizia Eureka a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Zama in data 23 ottobre 1981, rep. 342093, reg. soc. 209365 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Alba I a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 28 giugno 1979, rep. 11595, reg. soc. 188039 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Pubblica assistenza zona 15 - corpo volontari a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 19 luglio 1976, rep. 112168, reg. soc. 170842 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Comunicazione e immagine - promozione e sviluppo di nuove tecniche per l'animazione culturale - a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Acquaro in data 6 dicembre 1979, rep. 7333, reg. soc. 191846 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Aurora V a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 13 giugno 1979, rep. 11319, reg. soc. 187897 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Miele a r.l, con sede in Milano, costituita per rogito Espedito Claudio Cristoforo in data 15 gennaio 1980, rep. 3377, reg. soc. 192128 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Romeo a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Zanuso in data 20 giugno 1974, rep. 177442, reg. soc. 161591 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Brianzola 3000 a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Roveda in data 3 aprile 1974, rep. 15304, reg. soc. 161778 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Amicizia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Pedoja in data 2 luglio 1948, rep. 9624/6415, reg. soc. 62991 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Alserio a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Ricevuti in data 8 febbraio 1973, rep. 15180, reg. soc. 152936 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Circolo dell'amicizia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Michelarcangelo in data 6 ottobre 1981, rep. 15190, reg. soc. 209039 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista COOPEGA - Cooperativa esperti gestioni aziendali - a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Magistris in data 30 gennaio 1973; rep. 120496, reg. soc. 176579 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Controinformazione a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 11 maggio 1979, rep. 117501, reg. soc. 187397 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Alba IV a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 5 luglio 1979, rep. 11823, reg. soc. 188239 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia La Pioggia nel pineto a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Luppi in data 14 febbraio 1974, rep. 19765, reg. soc. 160653 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Distributori alimentaristi a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Pomini in data 21 gennaio 1982, rep. 917924, reg. soc. 212776 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Penta Team a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Rivera in data 6 aprile 1979, rep. 1154/1035, reg. soc. 186725 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia edificatrice Habitat a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Garbagnati in data 12 novembre 1979, rep. 722, reg. soc. 190382 del tribunale di Milano.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista La Fenice a r.l., con sede in Bareggio (Milano), costituita per rogito Michelarcangelo in data 6 marzo 1981, rep. 12373, reg. soc. 202559 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Antenna Bollate centrale a r.l., con sede in Bollate (Milano), costituita per rogito Serpi in data 13 luglio 1977, rep. 17468, reg. soc. 176610 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Brembo (Milano), costituita per rogito Notari in data 9 giugno 1972, rep. 31210, reg. soc. 1974 del tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia La Castanese a r.l., con sede in Castano Primo (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 29 maggio 1972, rep. 10783, reg. soc. 149848 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Editrice artistico-letteraria a r.l., con sede in Castano Primo (Milano), costituita per rogito Avanzini in data 13 ottobre 1976, rep. 35372, reg. soc. 173544 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Cesanese a r.l., con sede in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Ferrara in data 16 giugno 1981, rep. 11771, reg. soc. 206290 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Il Pioppo a r.l., con sede in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 30 ottobre 1972, rep. 11543, reg. soc. 151703 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia ACLI Don Melzi a r.l., con sede in Cesano Boscone (Milano), costituita per rogito Notari in data 27 ottobre 1973, rep. 52472, reg. soc. 156597 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Programmazione interventi produttivi a r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Carbone in data 12 novembre 1981, rep. 7734, reg. soc. 21559 del tribunale di Monza;

società cooperativa mista C.A.P.I.P. a r.l., con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Carbone in data 16 novembre 1981, rep. 7769, reg. soc. 21557 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia ACLI - Casa - Codogno prima a r.l., con sede in Codogno (Milano), costituita per rogito Bignami in data 17 ottobre 1966, rep. 5921/3180, reg. soc. 1356 del tribunale di Lodi;

società cooperativa di produzione e lavoro Capo Colonna a r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Patigi in data 26 marzo 1971, rep. 136053, reg. soc. 7532 del tribunale di Monza;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro Stella a r.l., con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Bau in data 10 maggio 1975, rep. 55905, reg. soc. 11414 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Dipendenti comunali di Cusano Milanino a r.l., con sede in Cusano Milanino (Milano), costituita per rogito Salvini in data 19 novembre 1979, rep. 25370, reg. soc. 16969 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Naviglio a r.l., con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Barenghi in data 7 luglio 1976, rep. 19299, reg. soc. 170808 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Edificatrice La Fattoria a r.l., con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Capasso in data 21 maggio 1981, rep. 12758, reg. soc. 205362 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Alessandra a r.l., con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Malberti in data 17 dicembre 1974, rep. 9448, reg. soc. 11130 del tribunale di Monza;

società cooperativa mista Cooperativa edile del lavoro a r.l., con sede in Garbagnate Milanese (Milano), costituita per rogito Rezia in data 5 maggio 1983, rep. 30197, reg. soc. 224818 del tribunale di Milano.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Stella alpina-Edelweiss a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 30 aprile 1956, rep. 53294, reg. soc. 2408 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Granito a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 12 dicembre 1974, rep. 6544, reg. soc. 6865 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Latterie associate a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 6 giugno 1958, rep. 12009, reg. soc. 2658 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Fiorella a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 4 luglio 1973, rep. 226292, reg. soc. 6075 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Sella del diavolo a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 9 giugno 1982, rep. 22725, reg. soc. 10875 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Almar a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 21 marzo 1969, rep. 1066, reg. soc. 4741 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Neruda a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 22 novembre 1973, rep. 28546, reg. soc. 6322 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Mondo nuovo a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 21 dicembre 1972, rep. 26126, reg. soc. 5802 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Santa Lucilla a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 13 maggio 1958, rep. 41529, reg. soc. 2598 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia consorzio cooperative Ichnusa e Karalis a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito De Magistris in data 4 agosto 1923, rep. 14034, reg. soc. 806 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Villanova a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 17 gennaio 1974, rep. 5512, reg. soc. 6404 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Michelangelo a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 16 aprile 1973, rep. 206517, reg. soc. 5985 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio artigiano panificatori associati a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 16 settembre 1974, rep. 230633, reg. soc. 6769 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 10 giugno 1964, rep. 14564, reg. soc. 3701 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori edili stradali - C.L.E.S. - a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 21 luglio 1960, rep. 23900, reg. soc. 2906 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 19 dicembre 1967, rep. 27768, reg. soc. 4466 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia San Basilide a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 11 dicembre 1958, rep. 78846, reg. soc. 2659 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Il Focolare a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cara in data 19 febbraio 1958, rep. 4507, reg. soc. 2589 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Campidanese a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 14 aprile 1973, rep. 6253, reg. soc. 6035 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Primavera a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 5 aprile 1974, rep. 29341, reg. soc. 6575 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Agricolo industriale sarda - C.A.I.S. - a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Paoloni in data 28 agosto 1958, rep. 12260, reg. soc. 2654 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Levine a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 1° giugno 1978, rep. 16413, reg. soc. 8654 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Casa mia - Cutif - a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cara in data 14 maggio 1974, rep. 28981, reg. soc. 6606 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia La Palafitta a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 28 gennaio 1974, rep. 11333, reg. soc. 6608 del tribunale di Cagliari.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro di servizi Rosello a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 11 dicembre 1980, rep. 9014, reg. soc. 3357 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Robinia a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 24 marzo 1979, rep. 6203, reg. soc. 3072 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia tra i dipendenti dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 3 novembre 1952, rep. 13440, reg. soc. 855 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Badesina a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 30 novembre 1978, rep. 123881, reg. soc. 3016 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Punta Stilo a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 11 agosto 1970, rep. 87992, reg. soc. 1952 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Basa 77 a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 7 ottobre 1977, rep. 414803, reg. soc. 2844 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Volontà a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 23 gennaio 1968, rep. 27425, reg. soc. 1746 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro Studio Quattro a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 15 gennaio 1981, rep. 9147, reg. soc. 3386 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro In.Te.Co. - Installatori termoidraulici consorziati - a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 21 aprile 1978, rep. 32012, reg. soc. 3003 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Sassarese C.E.S. a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 23 giugno 1948, rep. 10958, reg. soc. 712 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro Sar Coop (sartoria cooperativa) a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 21 marzo 1979, rep. 6190, reg. soc. 3082 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Il Sole a r.l., con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 3 agosto 1971, rep. 43062, reg. soc. 2066 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Elettrica algherese a r.l., con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 3 luglio 1975, rep. 59238, reg. soc. 2538 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia San Marco di Fertilia a r.l., con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 28 luglio 1961, rep. 57354, reg. soc. 1262 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola La Collettiva a r.l., con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 14 febbraio 1974, rep. 153228, reg. soc. 2337 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Stalla sociale a r.l., con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 19 febbraio 1974, rep. 57307, reg. soc. 2406 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa Masiennera a r.l., con sede in Anela (Sassari), costituita per rogito Fele in data 7 giugno 1963, rep. 2193, reg. soc. 354 del tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola Produttori associati per la macellazione delle carni a r.l., con sede in Benetutti (Sassari), costituita per rogito Masala in data 19 gennaio 1967, rep. 238467, reg. soc. 460 del tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro Edile Gogeano a r.l., con sede in Bono (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 12 gennaio 1976, rep. 1951, reg. soc. 841 del tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola Santa Giulia a r.l., con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Carrieri in data 1° agosto 1980, rep. 1359, reg. soc. 3429 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Grecca Antigga a r.l., con sede in Castelsardo (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 8 febbraio 1978, rep. 4615, reg. soc. 2907 del tribunale di Sassari;

società cooperativa mista Il Lavoro a r.l., con sede in Giave (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 26 agosto 1945, rep. 4491, reg. soc. 590 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Coros a r.l., con sede in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Faedda in data 23 novembre 1977, rep. 3136, reg. soc. 2870 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro giovanile Monte Acuto a r.l., con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Musitelli in data 12 dicembre 1980, rep. 773, reg. soc. 3327 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro F.I.M.O. - Fabbri, idraulici, meccanici Ozieri - a r.l., con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Benedetti in data 18 giugno 1977, rep. 716, reg. soc. 2796 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Emilio Lussu a r.l., con sede in Ploaghe (Sassari), costituita per rogito Lojacono in data 13 dicembre 1977, rep. 458, reg. soc. 2891 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia Nuova comunità a r.l., con sede in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 20 ottobre 1978, rep. 5477, reg. soc. 2989 del tribunale di Sassari;

società cooperativa trasporto Turritana a r.l., con sede in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Chialdi in data 5 marzo 1969, rep. 65686, reg. soc. 1834 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola La Tinnias a r.l., con sede in Pozzo Maggiore (Sassari), costituita per rogito Carrieri in data 9 maggio 1979, rep. 209, reg. soc. 3279 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Braccianti Uri a r.l., con sede in Uri (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 17 marzo 1977, rep. 3480, reg. soc. 2780 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Agro-Pastorale - La Speranza - a r.l., con sede in Villanova Monteleone (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 21 marzo 1975, rep. 1278, reg. soc. 2481 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola La Popolare a r.l., con sede in Bonnanaro (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 7 febbraio 1945, rep. 4354, reg. soc. 555 del tribunale di Sassari;

società cooperativa agricola Rino Canalis a r.l., con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 24 marzo 1945, rep. 6210, reg. soc. 562 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro Prometeo a r.l., con sede in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Maniga in data 9 agosto 1982, rep. 6974, reg. soc. 3785 del tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Madonna Noli Me Tollere» a r.l., con sede in Sorso (Sassari), costituita per rogito Masala in data 25 giugno 1956, rep. 77801, reg. soc. 1046 del tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro La Produttiva a r.l., con sede in Thiesi (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 2 settembre 1975, rep. 1806, reg. soc. 2535 del tribunale di Sassari.

88A2354-88A2366

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 aprile 1988 il dott. Meloni Erasmo è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa di produzione e lavoro «Aurora» a r.l., con sede in Sassari, posta in liquidazione con precedente decreto ministeriale del 30 luglio 1970 in sostituzione del dott. Pietro Altana.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1988 il dott. Gaetano Muzio è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Casa Nuova - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sabaudia (Latina), in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1988 il dott. Macale Giampiero è stato nominato commissario governativo della società cooperativa edilizia «Lampo» a r.l., con sede in Latina, in sostituzione dell'avv. Domenico Oropallo.

88A2420

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali, con durata giorni novantadue e con scadenza 30 agosto 1988, semestrali, con durata giorni centottantaquattro e con scadenza 30 novembre 1988, e annuali, con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 30 maggio 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 18 maggio 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni fissata per il 30 maggio 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,52, quello dei buoni a centottantaquattro giorni è di L. 95 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 90,15, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A2450

MINISTERO DEL TESORO

Media dei titoli del 20 maggio 1988

Rendita 5% 1935	76,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,600
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	101,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	72,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,075
» » » TR 2,5% 1983/93	91,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,150
» » » » 1- 8-1983/88	100,300
» » » » 1- 9-1983/88	100,475
» » » » 1-10-1983/88	100,600
» » » » 15- 7-1985/90	99,250
» » » » 16- 8-1985/90	99,300
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,850
» » » » 17- 1-1986/91	99,250
» » » » 1- 2-1984/91	101,850
» » » » 18- 2-1986/91	99 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	101 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	99,925
» » » » 1- 2-1985/92	99 —
» » » » 18- 4-1986/92	98,100
» » » » 19- 5-1986/92	96 —
» » » » 20- 7-1987/92	97,700
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 18- 6-1986/93	95,750
» » » » 17- 7-1986/93	97,200
» » » » 19- 8-1986/93	94,850
» » » » 18- 9-1986/93	94,450
» » » » 20-10-1986/93	95,650
» » » » 18-11-1987/93	95,150
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	92,750
» » » » 1- 4-1985/95	92,100
» » » » 1- 5-1985/95	92,850
» » » » 1- 6-1985/95	92,400
» » » » 1- 7-1985/95	93,350
» » » » 1- 8-1985/95	93 —
» » » » 1- 9-1985/95	93,750
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-10-1985/95	93,200
» » » » 1-11-1985/95	93,300
» » » » 1-12-1985/95	93,550
» » » » 1- 1-1986/96	94,550
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,750
» » » » 1- 2-1986/96	94,800
» » » » 1- 3-1986/96	93,100
» » » » 1- 4-1986/96	92,800
» » » » 1- 5-1986/96	93,150
» » » » 1- 6-1986/96	92,950
» » » » 1- 7-1986/96	92,650
» » » » 1- 8-1986/96	92,650
» » » » 1- 9-1986/96	92,900
» » » » 1-10-1986/96	92,975
» » » » 1-11-1986/96	93,125
» » » » 1-12-1986/96	93,350
» » » » 1- 1-1987/97	93,925
» » » » 1- 2-1987/97	93,400
» » » » 18- 2-1987/97	93,475
» » » » 1- 3-1987/97	92,995
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,050
» » » 12,50% 1-10-1988	100,150
» » » 12,50% 1-11-1988	101,500
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,150
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,550
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,100
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,850
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,975
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,575
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,700
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,075
» » » 9,25% 1-10-1990	96,450
» » » 11,50% 1-10-1990	99,725
» » » 9,25% 1-11-1990	96,600
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,225
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,400
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,150
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,500
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
Certificati credito Tesoro E.C U. 22- 2-1982/89 14%	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,500
» » » » 1984/91 11,25%	109,100
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	107,600
» » » » 1985/93 9,75%	107,500
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	103,350
» » » » 1986/94 8,75%	103,850
» » » » 1986/94 6,90%	95,700

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

Media dei titoli del 24 maggio 1988

Rendita 5% 1935	77,250
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,600
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	101,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,100
» » » 21-4-1987/94	71,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	90,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,225
» » » » 1- 8-1983/88	100,275
» » » » 1- 9-1983/88	100,425
» » » » 1-10-1983/88	100,475
» » » » 15- 7-1985/90	99,150
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,075
» » » » 18-10-1985/90	98,975
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,500
» » » » 18-12-1985/90	98,350
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,750
» » » » 18- 2-1986/91	98,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,850
» » » » 1- 5-1984/91	100,675
» » » » 1- 6-1984/91	100,675
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,050
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,575
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	98,900
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	95,975
» » » » 20- 7-1987/92	97,775
» » » » 19- 8-1987/92	97,750
» » » » 1-11-1987/92	96,700
» » » » 18- 6-1986/93	94,600
» » » » 17- 7-1986/93	94,200
» » » » 19- 8-1986/93	94,850
» » » » 18- 9-1986/93	94,450
» » » » 20-10-1986/93	95,600
» » » » 18-11-1987/93	95,150
» » » » 1- 2-1985/95	95,150
» » » » 1- 3-1985/95	92,650
» » » » 1- 4-1985/95	92,225
» » » » 1- 5-1985/95	92,300
» » » » 1- 6-1985/95	92,250
» » » » 1- 7-1985/95	92,275
» » » » 1- 8-1985/95	92,825
» » » » 1- 9-1985/95	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93,150
» » » » 1-11-1985/95	93,150
» » » » 1-12-1985/95	93,150
» » » » 1- 1-1986/96	94,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,550
» » » » 1- 2-1986/96	94,650
» » » » 1- 3-1986/96	92,950
» » » » 1- 4-1986/96	92,600
» » » » 1- 5-1986/96	92,800
» » » » 1- 6-1986/96	92,800
» » » » 1- 7-1986/96	92,600
» » » » 1- 8-1986/96	92,550
» » » » 1- 9-1986/96	92,700
» » » » 1-10-1986/96	93 —
» » » » 1-11-1986/96	93,500
» » » » 1-12-1986/96	93,700
» » » » 1- 1-1987/97	93,300
» » » » 1- 2-1987/97	93,100
» » » » 18- 2-1987/97	92,850
» » » » 1- 3-1987/97	92,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,150
» » » 12,50% 1-10-1988	100,950
» » » 12,50% 1-11-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,050
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,875
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,975
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,625
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,950
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,775
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,800
» » » 10,00% 1- 6-1990	100 —
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,500
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,400
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,800
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,100
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,900
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,475
» » » » 1983/90 11,50%	107,850
» » » » 1984/91 11,25%	109,050
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	106,500
» » » » 1985/93 9,75%	106,750
» » » » 1985/93 9,00%	103,900
» » » » 1985/93 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 8,75%	103,500
» » » » 1986/94 6,90%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Media dei titoli del 25 maggio 1988

Rendita 5% 1935	76,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,600
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	101,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,100
» » » 21-4-1987/94	71,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,050
» » » TR 2.5% 1983/93	90,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100.150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,075
» » » » 1- 8-1983/88	100,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,475
» » » » 1-10-1983/88	100,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,175
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,100
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,750
» » » » 18-12-1985/90	98,750
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99 —
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	98,600
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,900
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,675
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,100
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,625
» » » » 1- 1-1985/92	99,650
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	96 —
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	97,825
» » » » 1-11-1987/92	96,700
» » » » 18- 6-1986/93	94,500
» » » » 17- 7-1986/93	94 —
» » » » 19- 8-1986/93	94,800
» » » » 18- 9-1986/93	94,350
» » » » 20-10-1986/93	95,625
» » » » 18-11-1987/93	95,100
» » » » 1- 2-1985/95	95,600
» » » » 1- 3-1985/95	92,650
» » » » 1- 4-1985/95	91,950
» » » » 1- 5-1985/95	92,300
» » » » 1- 6-1985/95	92,200
» » » » 1- 7-1985/95	93,275
» » » » 1- 8-1985/95	92,900
» » » » 1- 9-1985/95	92,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93,075
» » » » 1-11-1985/95	93,100
» » » » 1-12-1985/95	93,375
» » » » 1- 1-1986/96	94,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,600
» » » » 1- 2-1986/96	94,475
» » » » 1- 3-1986/96	92,800
» » » » 1- 4-1986/96	92,500
» » » » 1- 5-1986/96	93 —
» » » » 1- 6-1986/96	92,850
» » » » 1- 7-1986/96	92,825
» » » » 1- 8-1986/96	92,525
» » » » 1- 9-1986/96	92,675
» » » » 1-10-1986/96	92,650
» » » » 1-11-1986/96	92.600
» » » » 1-12-1986/96	93,100
» » » » 1- 1-1987/97	93,250
» » » » 1- 2-1987/97	93.400
» » » » 18- 2-1987/97	92,700
» » » » 1- 3-1987/97	92 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	00,150
» » » 12,50% 1-10-1988	100,900
» » » 12,50% 1-11-1988	101,300
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,075
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,100
» » » 12,00% 1- 4-1989	101.875
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	103.375
» » » 9,25% 1- 2-1990	97.250
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	103.800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,725
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,825
» » » 10,00% 1- 6-1990	100 —
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,900
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,375
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,300
» » » 9,25% 1-12-1990	96,550
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,750
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,400
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,050
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	95 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,450
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,725
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,500
» » » » 1983/90 11,50%	107,650
» » » » 1984/91 11,25%	109,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,150
» » » » 1985/93 9,60%	106,450
» » » » 1985/93 9,75%	106,600
» » » » 1985/93 9,00%	104 —
» » » » 1985/93 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 6,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Media dei titoli del 26 maggio 1988

Rendita 5% 1935	76,700
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,600
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	71,300
» » » 21-4-1987/94	71 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	90,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,150
» » » » 1- 8-1983/88	100,275
» » » » 1- 9-1983/88	100,475
» » » » 1-10-1983/88	100,575
» » » » 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,175
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	101,725
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,725
» » » » 18-12-1985/90	99,100
» » » » 1- 1-1984/91	102 —
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	98,925
» » » » 1- 4-1984/91	100,800
» » » » 1- 5-1984/91	100,950
» » » » 1- 6-1984/91	100,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,050
» » » » 1- 9-1984/91	100,150
» » » » 1-10-1984/91	100,050
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,725
» » » » 1- 2-1985/92	99 —
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,250
» » » » 20- 7-1987/92	97,650
» » » » 19- 8-1987/92	97,750
» » » » 1-11-1987/92	96,800
» » » » 18- 6-1986/93	94,300
» » » » 17- 7-1986/93	94 —
» » » » 19- 8-1986/93	94,200
» » » » 18- 9-1986/93	94,475
» » » » 20-10-1986/93	95,450
» » » » 18-11-1987/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,500
» » » » 1- 3-1985/95	92,600
» » » » 1- 4-1985/95	92,975
» » » » 1- 5-1985/95	92,250
» » » » 1- 6-1985/95	92,100
» » » » 1- 7-1985/95	93,275
» » » » 1- 8-1985/95	92,925
» » » » 1- 9-1985/95	92,800

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93,200
» » » » 1-11-1985/95	93,050
» » » » 1-12-1985/95	93,750
» » » » 1- 1-1986/96	94,100
» » » » 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	94,425
» » » » 1- 3-1986/96	92,900
» » » » 1- 4-1986/96	92,500
» » » » 1- 5-1986/96	92,900
» » » » 1- 6-1986/96	92,750
» » » » 1- 7-1986/96	92,775
» » » » 1- 8-1986/96	92,425
» » » » 1- 9-1986/96	92,625
» » » » 1-10-1986/96	92,575
» » » » 1-11-1986/96	92,550
» » » » 1-12-1986/96	93,300
» » » » 1- 1-1987/97	93,350
» » » » 1- 2-1987/97	93,150
» » » » 18- 2-1987/97	92,600
» » » » 1- 3-1987/97	91,700
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,300
» » » 12,50% 1-10-1988	100,925
» » » 12,50% 1-11-1988	101,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,725
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,075
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,075
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,875
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,750
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,900
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,650
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,350
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,100
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,050
» » » 9,25% 1-10-1990	96,375
» » » 11,50% 1-10-1990	99,850
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9,25% 1-12-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,750
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,050
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,425
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,700
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,600
» » » » 1983/90 11,50%	107,450
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,225
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	106,350
» » » » 1985/93 9,00%	103,950
» » » » 1985/93 8,75%	103,400
» » » » 1986/94 8,75%	103,350
» » » » 1986/94 6,90%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede legale e uno stabilimento di produzione in comune di Vicopisano, Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, 120, provincia di Pisa, e un'altro stabilimento di produzione in Vicopisano, via Provinciale Vicarese (senza numero), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Uliveto», per il tipo come sgorga dalla sorgente, e ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983; le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 3343 dell'11 aprile 1988, della quale gli allegati stessi sono parte integrante.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è stata autorizzata ad usare oltre ai contenitori della capacità di 1.500 millilitri a base di PVC Mixvil ACM 16, prodotto dalla T.P.V. S.p.a., di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1° ottobre 1984, anche i contenitori della capacità di 75 centilitri a base dello stesso PVC Mixvil ACM 16, per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «Uliveto» nel tipo come sgorga dalla sorgente.

Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori di PVC Mixvil ACM 16 della capacità di 75 centilitri sono confermate le stesse prescrizioni di cui alla sopracitata delibera della giunta regionale Toscana n. 10228 del 1° ottobre 1984; la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è tenuta a comunicare alla regione Toscana - Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori medesimi; i controlli analitici previsti nella citata delibera n. 10228/1984 e nella delibera n. 4581 dell'11 maggio 1987, dovranno essere effettuati con frequenza semestrale previo prelevamento di campioni da eseguire dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, entro quindici giorni dalla data di inizio del predetto confezionamento.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è stata autorizzata ad usare oltre ai contenitori della capacità di 1.500 millilitri a base di PVC Benvic PEB 660, prodotto dalla Solvic S.p.a., di dui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1° ottobre 1984, anche i contenitori della capacità di 75 centilitri a base dello stesso PVC Benvic PEB 660, per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale «Uliveto» nel tipo come sgorga dalla sorgente.

Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori di PVC Benvic PEB 660 della capacità di 75 centilitri, sono confermate le stesse prescrizioni di cui alla sopraindicata delibera della giunta regionale Toscana n. 10229 del 1° ottobre 1984; la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è tenuta a comunicare alla regione Toscana - Dipartimento ambiente - Servizio ambiente, la data di inizio del confezionamento dell'acqua minerale «Uliveto» nei contenitori medesimi; i controlli analitici previsti nella predetta delibera n. 10229/1984 e nella delibera n. 4581 dell'11 maggio 1987, dovranno essere effettuati con frequenza semestrale previo prelevamento dei campioni da eseguire dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, entro quindici giorni dalla data di inizio del suddetto confezionamento.

La S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Uliveto», nel tipo come sgorga dalla sorgente, oltre che nei contenitori di materiale PET «Melinar B 90» e di PET «Vivypak» della capacità di litri 1,5, 1 e 0,5 di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419 del 22 febbraio 1988, anche in contenitori degli stessi materiali PET «Melinar B 90» e «Vivypak» della capacità di litri 2, 0,75 e 0,33; tale autorizzazione è stata concessa fino al 7 aprile 1989.

Per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale «Uliveto» nei predetti contenitori di PET «Melinar B 90» e di PET «Vivypak» sono confermate le stesse prescrizioni di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 2562 del 16 marzo 1987 e n. 1419 del 22 febbraio 1988.

I recipienti dell'acqua minerale naturale «Uliveto», di vetro della capacità di 92 centilitri e di 42 centilitri, di PVC (policloruro di vinile) della capacità di un litro e mezzo e di 75 centilitri, di PET (polietilentereftalato) della capacità di un litro e mezzo e di 92 centilitri e di 75 centilitri e di 42 centilitri non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati al punto 1) della delibera della giunta regionale Toscana n. 3343 dell'11 aprile 1988; su tali etichette devono essere riportati gli estremi delle rispettive autorizzazioni alla vendita nonché della predetta delibera n. 3343 dell'11 aprile 1988.

I contenitori di PET «Melinar B 90» e «Vivypak» della capacità di litri 2 e di litri 0,33 saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori da autorizzare successivamente con provvedimento della giunta regionale Toscana.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3341 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Alfredo Bonini terme e sorgenti S. Carlo, con sede e stabilimento di produzione nel comune di Massa, provincia di Massa Carrara, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «S. Carlo Fonte Aurelia», per il tipo come sgorga dalla sorgente, ad adeguarla alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 nonché ad aggiornare l'analisi chimico-fisica riportata sull'etichetta stessa.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla precitata delibera n. 3341 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti di vetro, della capacità di 920 millilitri, dell'acqua minerale naturale «S. Carlo Fonte Aurelia» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3345 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, provincia di Siena, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fucoli», per il tipo come sgorga dalla sorgente, e ad aggiornare le analisi chimica e fisico-chimica riportate sull'etichetta stessa.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla predetta delibera n. 3345 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale «Fucoli», della capacità di 92 centilitri, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3344 dell'11 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, provincia di Siena, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua santa di Chianciano», per il tipo come sgorga dalla sorgente, ad adeguarla alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, nonché ad aggiornare sull'etichetta stessa le analisi chimica e chimico-fisica.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla citata delibera n. 3344 dell'11 aprile 1988, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti di vetro, della capacità di 92 centilitri, dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua santa di Chianciano» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3525 del 18 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, il sig. Forasassi Luigi domiciliato in comune di Barberino di Mugello e con stabilimento di produzione nel comune di Scarperia, provincia di Firenze, è stato autorizzato a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale

denominata «Sorgente Palina - Fonti del Cigno», per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, ad aggiornarvi l'analisi chimica, a variare la denominazione dell'acqua minerale stessa in «Palina», nonché ad imbottigliare tale acqua minerale anche in contenitori di vetro della capacità di 100 centilitri.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 3525 del 18 aprile 1988 della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro della capacità di 190 centilitri, 100 centilitri, 92 centilitri, 45 centilitri, dell'acqua minerale naturale «Palina» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Nel caso che il Ministero della sanità accolga la richiesta del sig. Forasassi ed emani un nuovo nulla-osta a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983, il sig. Forasassi è autorizzato a modificare le qualità salienti dell'acqua minerale «Palina» riportate sulle etichette allegate alla precitata delibera n. 3525/1988, riportando sulle etichette dell'acqua minerale medesima le indicazioni contenute nel nuovo nulla-osta ministeriale, ma solo dopo che tali indicazioni gli saranno state comunicate e specificate dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Nel caso che la concessione mineraria denominata «Fonti del Cigno - Sorgente Palina» di cui alle delibere del consiglio regionale della Toscana n. 47 del 3 febbraio 1976 e n. 360 del 14 luglio 1981, venga trasferita ed intestata alla Società in accomandita semplice «Fonti del Cigno - Sorgente Palina» di Forasassi Luigi e C., anche l'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 3525 del 18 aprile 1988 è da considerarsi trasferita ed intestata a tale persona giuridica l'indicazione della quale potrà essere riportata, quale titolare dell'autorizzazione alla vendita, sulle etichette dell'acqua minerale «Palina» in sostituzione dell'indicazione «Forasassi Luigi», ma soltanto dopo che il sig. Forasassi Luigi avrà ricevuto specifica comunicazione del componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

88A2358

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- ***presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221